

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare

FATTO

La - Onlus ha presentato alla Direzione Generale Valutazioni Ambientali del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare un'istanza datata 17 maggio 2019, chiedendo di accedere a “tutti gli atti, le valutazioni effettuate all'interno dalla P.A. precedenti alla nomina dell'Ing. a Presidente dell'..... dell'Aeroporto di e che dovrebbero essere state valutate anche dai competenti uffici del personale, previa verifica istruttoria”. Chiedeva altresì tutta la documentazione istruttoria e tutti gli atti relativi alla procedura di interpello indetta per la selezione di componenti dell'..... “Aeroporto di – 2014-2029”, alle valutazioni preliminari e alle dichiarazioni di insussistenza di cause di inconfiribilità ed incompatibilità riguardo ai designati signori e l'ing. In merito l'istante deduceva che il “Ministero dell'Ambiente e i suoi dipartimenti non sono in grado di produrre nessuna documentazione di inconfiribilità ed incompatibilità se non una mera auto certificazione dello stesso Ing.”.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla predetta istanza la, per il tramite del legale rappresentante sig. ha presentato, nei termini, ricorso alla Commissione affinché riesaminasse il caso e adottasse le conseguenti determinazioni.

E' pervenuta memoria della amministrazione resistente la quale eccepisce la carenza di un interesse diretto, concreto ed attuale all'accesso richiesto e la mancanza del nesso di strumentalità tra la documentazione richiesta e l'interesse vantato dalla Associazione istante (citando CdS Sez. IV n.461/2014): a sostegno della propria istanza l'Associazione riporta soltanto una serie di personali considerazioni sul menzionato funzionario.

L'amministrazione precisa, altresì, la avvenuta pubblicazione della documentazione relativa alle valutazioni in oggetto sul sito istituzionale della stessa.

DIRITTO

Sul gravame presentato dalla - Onlus la Commissione osserva che l'istante non ha esplicitato, nella richiesta, l'interesse qualificato all'accesso *de quo* nonché la indicazione del nesso di strumentalità tra la documentazione richiesta e la situazione giuridica soggettiva vantata, come prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 22 comma 1 lett. b) della Legge 241/90. Il ricorso presentato deve

pertanto ritenersi inammissibile con riguardo a tutti quei documenti che esulino dagli obblighi di pubblicazione incombenti sulla amministrazione, rilevandosi la assoluta estraneità della ricorrente alle procedure di interpello menzionate ed alle relative valutazioni effettuate dalla amministrazione.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso inammissibile ex art. 12 comma 7 lett. b) del DPR 184/2006, fermi restando gli obblighi di pubblicazione in capo alla amministrazione relative alle cause di incompatibilità ed inconfiribilità degli incarichi.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto di Istruzione Superiore “.....” di

FATTO

La signora, docente, ha presentato all'IIS “.....” di richiesta formale di visione/estrazione di copia della seguente documentazione:

“Titoli di laurea e diploma congiunto che hanno consentito ai docenti, attualmente in servizio presso il liceo artistico di, di accedere all'insegnamento della Classe di Concorso A007 (Discipline audiovisive)”.

Motivava la propria richiesta di accesso con riferimento alla circostanza che la medesima “aspirava, come da domanda inoltrata, a ricoprire lo stesso incarico d'insegnamento (discipline audiovisive) nell'anno scolastico corrente”.

Nel ricorso la signora precisa che l'istanza ha fatto seguito ad un primo provvedimento di depennamento dell'istante dalla graduatoria di Istituto Classe A007, motivato dalla pretesa mancanza dei titoli necessari. Non essendo presenti altri aspiranti in detta graduatoria, l'Istituto “ha conferito incarichi a tempo determinato per l'a.s. 18/19, per il predetto insegnamento, procedendo alla chiamata diretta di altri soggetti non inseriti in dette graduatorie e, per tale motivo, presumibilmente anch'essi senza titolo”. Successivamente la docente era stata reinserita in graduatoria, in via di autotutela.

L'amministrazione adita rigettava l'istanza di accesso, ritenuta priva di interesse e motivazione, con provvedimento del 29 aprile 2019, avverso il quale la signora adiva, nei termini, la Commissione affinché riesaminasse il caso e adottasse le conseguenti determinazioni.

Successivamente è pervenuta memoria della amministrazione resistente nella quale il Dirigente dichiara che avendo l'istante proceduto a riformulazione della domanda d'accesso, l'amministrazione inviava nota di accoglimento nella quale indicava che avrebbe consentito l'accesso dietro rimborso dei costi dovuti.

DIRITTO

La Commissione preliminarmente rileva che l'originaria istanza appariva già completa dell'indicazione dell'interesse e della motivazione ad accedere ed il relativo ricorso meritevole di accoglimento, alla ricorrenza dei presupposti previsti dalla legge 241/90. La Commissione prende atto della dichiarazione della amministrazione di voler consegnare i documenti richiesti ma poiché l'accesso

non è, di fatto, ancora stato esercitato si ritiene necessario sospendere la decisione invitando le parti a comunicare alla scrivente l'avvenuto accesso.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi sospende la decisione invitando le parti ad inviare comunicazione formale dell'avvenuto accesso. I termini di legge rimangono *medio tempore* interrotti.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Provveditorato Regionale dell'Amministrazione penitenziaria della

FATTO

Il signor, dirigente penitenziario, ha presentato un'istanza d'accesso, datata 22 maggio 2019, rivolta al Provveditorato Regionale dell'Amministrazione penitenziaria della chiedendo l'estrazione di copia della seguente documentazione: "relazione conclusiva (comunque denominata) della verifica ispettiva area amministrativo contabile a firma del dott., allora Direttore dell'ufficio contabilità e programmazione, condotta presso l'istituto penitenziario di, tra novembre e febbraio, unitamente ai relativi allegati".

Motivava l'istanza deducendo la necessità della documentazione richiesta per la propria difesa, nell'ambito del procedimento disciplinare avviato con la nota prot. n. m_dg GDAP/...../..... dal Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e tutt'ora pendente in fase istruttoria.

L'amministrazione adita rigettava l'istanza con provvedimento del 30 maggio 2019 precisando che la documentazione richiesta non afferisce al procedimento per il quale è stata formulata.

Avverso tale provvedimento il signor adiva, nei termini, la Commissione affinché riesaminasse il caso e adottasse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

Sul gravame presentato la Commissione osserva che il sig. non ha evidenziato nell'istanza – come prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 22 comma 1 lett. b) della legge 241/90 - la titolarità di un interesse diretto, concreto ed attuale all'accesso richiesto, né la strumentalità tra la documentazione oggetto di istanza e la propria posizione soggettiva, al di là di un generico richiamo alla necessità difensiva in procedimento disciplinare. Egli non ha chiarito, né nell'istanza né nel ricorso, in che modo la documentazione richiesta lo riguardi direttamente. L'amministrazione adita, inoltre, ha dichiarato nel provvedimento di diniego che la documentazione oggetto di interesse non attiene al menzionato procedimento disciplinare a carico del medesimo ricorrente.

Il ricorso deve pertanto considerarsi inammissibile.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso inammissibile ex art. 12 comma 7 lett. b) del DPR 184/2006.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Liceo di

FATTO

Il signor ha presentato un'istanza datata 27 marzo 2019 rivolta al Dirigente Scolastico del Liceo di, chiedendo "di accedere agli atti amministrativi onde verificare le norme per la prenotazione informatica dei colloqui".

Motivava l'istanza con riferimento alla impossibilità di accedere al colloquio con un insegnante del figlio a causa di un dedotto errore nella prenotazione informatica dell'appuntamento.

Trascorsi trenta giorni, l'istanza presentata rimaneva priva di riscontro ed il sig. reiterava la richiesta con mail del 13 maggio 2019 chiedendo di conoscere la norma o la disposizione che "imponga esplicitamente al genitore di spingere l'icona rappresentante un dischetto blu per potersi prenotare ad un importante colloquio con il professore del proprio figlio".

Avverso il silenzio serbato dalla amministrazione adita il signor adiva la Commissione, con ricorso del 14 giugno 2019, affinché riesaminasse il caso e adottasse le conseguenti determinazioni.

E' pervenuta memoria della amministrazione resistente.

DIRITTO

La Commissione osserva che il ricorso deve considerarsi tardivo perché presentato oltre il termine di trenta giorni dalla formazione del silenzio sull'istanza, datata 27 marzo 2019. Né, si osserva, il sollecito della istanza rimette in termini il ricorrente che avrebbe dovuto impugnare, ex art. 25 comma 4 della legge 241/90, il silenzio formatosi sulla originaria istanza. Per completezza di analisi si osserva altresì che la seconda istanza, per come formulata, ha ad oggetto una mera richiesta di informazioni, inammissibile ex art. 22 comma 4 della legge 241/90.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso irricevibile perché tardivo.

Ricorrente:/Associazione

contro

Amministrazione resistente: Rai – Radio Televisione Italiana S.p.A.

FATTO

Il, per il tramite del legale rappresentante pro tempore avv., e l'Associazione, per il tramite dell'avv., riferiscono di aver presentato un'istanza d'accesso datata 15 aprile 2019 e rivolta alla Rai – Radio Televisione Italiana S.p.A. chiedendo di accedere ai documenti contrattuali ed economici relativi ad alcuni dipendenti della Società, chiedendo altresì di rendere noto l'eventuale avvio di azioni legali o contrattuali relativi ai fatti riportati nella motivazione dell'istanza.

Motivavano l'istanza in relazione ad alcune “notizie di stampa” relative alla circostanza che numerosi soggetti, all'interno della Rai, percepiscono una retribuzione senza prestare effettiva attività lavorativa o senza essere messi in condizione di farlo. Tale tematica si collega poi – riferiscono le ricorrenti - a quella del tetto massimo degli stipendi dei dirigenti e dei compensi per attività “artistica” per contratti che in realtà non hanno tale caratteristica.

Evidenziavano la propria legittimazione all'accesso con riferimento agli obiettivi ed alle finalità proprie delle medesime associazioni istanti quali portatrici degli interessi diffusi dei consumatori, con riferimento all'attività prevista dai relativi statuti ed alle battaglie per la trasparenza da sempre portate avanti.

La RAI S.p.a., con provvedimento del 14 maggio 2019, rigettava l'istanza ritenendola, in sostanza, non supportata da un interesse diretto, concreto ed attuale all'accesso richiesto ma motivata da un mero scopo emulativo, nonché volta ad operare un controllo generalizzato sull'agire dell'amministrazione stessa per la sua formulazione lata e generica, rivelatrice di un intento ispettivo. Eccepiva altresì la natura privatistica dei documenti richiesti, nonché la eccessiva mole degli stessi.

Avverso tale provvedimento le istanti, come rappresentate, adivano nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso e assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione ritiene necessario, ai fini del decidere, acquisire l'istanza d'accesso presentata che, ancorchè menzionata tra gli allegati, non si rinviene nella numerosa documentazione unita al ricorso. Si invitano pertanto le ricorrenti ad inviarne copia alla Commissione. La decisione viene pertanto sospesa ed i termini di legge rimangono *medio tempore* interrotti.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi sospende la decisione invitando le istanti ad adempiere all'incombente istruttorio di cui in motivazione nelle cui more i termini di legge rimangono interrotti.

Ricorrente: Condominio di Via..... in

contro

Amministrazione resistente: Enel Distribuzione S.p.A.

FATTO

Il Condominio di Via in, nella persona del legale rappresentante *pro tempore*, e per il tramite dell'avv. di ha presentato un'istanza di accesso datata 26 febbraio 2019 e rivolta ad Enel Distribuzione S.p.A..

Chiedeva in particolare di accedere al “registro delle interruzioni” della fornitura, con riferimento alla richiesta di risarcimento danni avanzata nei confronti della medesima società per l'interruzione della somministrazione di energia elettrica al Condominio.

In riscontro all'istanza presentata l'amministrazione adita, con provvedimento del 20 marzo 2019, forniva precisazioni senza tuttavia concedere l'accesso alla documentazione richiesta.

A fronte di tale provvedimento l'avv. ribadiva, in pari data, la richiesta ostensiva tramite messaggio di posta elettronica certificata.

Successivamente, con ricorso del 7 giugno 2019, il Condominio, come rappresentato e per il tramite dell'avv. di, adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso ex art. 25 legge 241/90 e adottasse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione osserva che il ricorso *de quo* deve considerarsi tardivo, ex art. 25 comma 4 della legge 241/90, essendo stato presentato oltre il termine di trenta giorni dall'ultimo provvedimento espresso della amministrazione, datato 20 marzo 2019.

Né, si osserva, la reiterazione della istanza presentata rimette in termini il ricorrente ma, per completezza di analisi si osserva che il ricorso dovrebbe dirsi in ogni caso tardivo anche con riferimento all'eventuale silenzio maturato sulla istanza reiterata.

Il ricorso deve pertanto considerarsi irricevibile.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso irricevibile perché tardivo.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di

FATTO

La signora, in data 16 aprile 2019, ha presentato una richiesta di accesso civico generalizzato rivolta all' Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di, avente ad oggetto la seguente documentazione:

- libro verbali del Consiglio dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di, recante il verbale di ogni riunione nel cui contesto sia stata esaminata, decisa, deliberata, rinviata o comunque assunta qualsivoglia decisione ed ogni relativo atto e/o documento attinente il personale dipendente dell'Ente nel periodo –
- libro verbali dell'Assemblea degli Iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di, recante il verbale di ogni riunione nel cui contesto sia stata esaminata, decisa, deliberata, rinviata o comunque assunta qualsivoglia decisione ed ogni relativo atto e/o documento attinente il personale dipendente dell'Ente nel periodo –

Motivava l'istanza deducendo la necessità di difesa legale avverso la delibera assunta in data 05.04.2019 dal Consiglio dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di di collocamento in disponibilità ai sensi dell'art. 33, comma 8, D. Lgs. 165/2001 - di cui alla comunicazione via PEC Prot. Dem n. del

L'amministrazione adita rigettava l'istanza sulla base del principio secondo cui l'accesso civico ex dlgs 33/2013 non può essere illimitato e le istanze non possono essere sovrabbondanti ed inutilmente eccessive. Eccepiva altresì che la documentazione richiesta non risultava sufficientemente determinata ed individuabile.

Avverso tale provvedimento la signora adiva dapprima il Responsabile della Trasparenza della amministrazione adita – che rigettava la richiesta di riesame – e successivamente la Commissione affinché riesaminasse il caso ex art. 25 legge 241/90 e adottasse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione osserva che l'istanza di accesso è stata presentata ai sensi del Dlgs 33/2013 ed a tal riguardo rileva e precisa di non essere competente ad esaminare i ricorsi relativi alle richieste di accesso civico generalizzato. Nelle ipotesi di silenzio o di rigetto opposto dalle amministrazioni alle istanze di

accesso civico generalizzato, l'art. 5 comma 7 del Dlgs 33/2013 radica, infatti, tale competenza in capo al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della relativa amministrazione. Si rileva, pertanto, che l'odierna ricorrente ha già esercitato il proprio diritto ad ottenere il riesame – da parte della Autorità *ex lege* competente - del diniego opposto dalla amministrazione resistente ed il successivo ricorso alla Commissione deve dirsi in primo luogo inammissibile per incompetenza nonché – si osserva - improprio, mirando ad ottenere una diversa pronuncia in contrasto con quella già ottenuta.

Qualora la signora voglia ottenere una pronuncia della Commissione dovrà presentare un'istanza d'accesso *ex lege* 241/90, nel rispetto delle relative prescrizioni e, si precisa, tale presentazione non è preclusa dalla presente pronuncia di inammissibilità, come previsto dall'art. 12 comma 8 del DPR 184/2006.

E' pervenuta memoria della amministrazione resistente.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso inammissibile per incompetenza.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto Comprensivo “.....” di

FATTO

Il signor, assistente amministrativo presso l'Istituto Comprensivo “.....” di, in data 26 aprile 2019, ha ricevuto notificazione di una "contestazione di addebito e avvio procedimento disciplinare" (avente ad oggetto l'accesso al sistema informatico dell'Istituto e l'invio di documentazione alla Procura di e ad altri organi dello Stato), con invito a difendersi.

Conseguentemente, in data 28 aprile 2019, il signor presentava una istanza di accesso avente ad oggetto diversa documentazione connessa alla vicenda in oggetto.

Il signor deduce che, a fronte dell'istanza presentata, non ha ricevuto alcun documento richiesto nei termini previsti salvo poi indicare che “nell'ultimo giorno utile il Dirigente Scolastico Prof., in data odierna e allo scadere del trentesimo giorno per la consegna di atti, con artifici e raggiri, impedisce l'accesso agli atti, comunicando, via pec, quanto segue: *In riscontro alla richiesta qui emarginata, la S.V. è invitata a specificare se intende esercitare il diritto di accesso mediante estrazione di copia o mediante copia su supporto elettronico non modificabile. Qualora la S.V. intenda pervenire al rilascio di copia cartacea la informo che tale modalità è subordinata al rimborso del costo di riproduzione secondo le disposizioni vigenti e, ove richiesto, di spedizione. Inoltre, nel caso in cui la richiesta di accesso comporti la notifica ai controinteressati, la stessa sarà vincolata agli importi previsti.*” ”

Il sig. adiva la Commissione, con ricorso del 28 maggio 2019, affinché riesaminasse il caso e adottasse le conseguenti determinazioni.

E' pervenuta memoria della amministrazione resistente nella quale il Dirigente Scolastico, oltre a fornire chiarimenti sulla vicenda sottesa al caso in esame, deduce di non aver in alcun modo ostacolato l'accesso agli atti in possesso dell'Amministrazione, precisando quanto segue. “*Infatti, in data 28 maggio 2019, entro i 30 giorni (...), è stato richiesto da chi scrive di specificare se l'istante intendesse esercitare il diritto di accesso mediante estrazione di copia o mediante copia su supporto elettronico non modificabile. Lo scrivente ritiene che la richiesta risponda a criteri di legittimità e non si manifesti come un tentativo per ostacolare l'accesso a documenti già in possesso dell'istante. Si suppone dunque di non aver opposto alcun impedimento alla richiesta di accesso come surrettiziamente sostenuto dal, ma di aver semplicemente rispettato la norma ed i tempi previsti. Ad oggi non è pervenuta alcuna risposta alla richiesta avanzata dallo scrivente*”.

DIRITTO

Sul gravame presentato la Commissione osserva che il comportamento tenuto dalla amministrazione resistente non può configurarsi quale “diniego d’accesso”, così condividendo l’eccezione sollevata dal Dirigente dell’Istituto: l’amministrazione - entro i prescritti termini di legge - ha inviato all’istante risposta interlocutoria chiedendo di precisare in quale formato intendesse ricevere i documenti richiesti. L’istante non ha fornito riscontro alcuno ed ha impugnato il predetto provvedimento ritenendolo artificiosamente volto ad eludere l’istanza. Non ritenendosi sussistente un rigetto dell’istanza il ricorso deve considerarsi inammissibile.

PQM

La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo dichiara inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Prefettura di

FATTO

La sig.ra, richiedente cittadinanza italiana per residenza già nel 2015 presso la Prefettura di, per il tramite dell'avv. di presentava un'istanza datata 23 maggio 2019 e rivolta alla medesima amministrazione, chiedendo:

- Data di trasmissione del proprio parere di codesta rispettabile Prefettura, agli Uffici Centrali del Ministero, ed esito favorevole o sfavorevole alla concessione della cittadinanza all'istante e, se sfavorevole, motivazioni del parere stesso.
- Data di trasmissione a codesto Ufficio, via SICITT, del parere della locale Questura, se già pervenuto, ed esito favorevole o sfavorevole alla concessione della cittadinanza italiana all'istante, nonché, se il parere fosse sfavorevole, motivazioni dello stesso.

L'amministrazione adita rigettava l'istanza deducendo che i documenti richiesti sarebbero inaccessibili in quanto atti endoprocedimentali attinenti ad un procedimento ancora in corso. Ciò, si legge nel provvedimento di diniego, anche in adesione ad orientamenti giurisdizionali e pronunce della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi (parere del 29.11.2011). Inoltre con riferimento ai "documenti" di cui al punto 2 l'amministrazione ritiene che il parere della Questura sia escluso dall'accesso ex art. 3 comma 1 lett. b) del DM 415/1994.

Avverso tale provvedimento la signora per il tramite dell'avv., adiva nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso e, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione rileva che l'istanza d'accesso ha ad oggetto una mera richiesta di informazioni, inammissibile ex art. 22 comma 4 della legge 241/90.

Quanto al provvedimento di diniego formulato dalla amministrazione resistente – pur non essendo noto, in carenza di ulteriore specificazione, a quale parere della scrivente la amministrazione abbia inteso riferirsi - la Commissione ritiene, però, di dover precisare quanto segue. Non è affatto esclusa l'accessibilità dei documenti endoprocedimentali attinenti ad un procedimento in corso: anzi, il diritto di accesso cd. "endoprocedimentale" è previsto e tutelato dagli articoli 7 e 10 della legge 241/90 ed il

soggetto a cui il procedimento si riferisce ha sempre il diritto di accedere agli atti dello stesso, salve eventuali esclusioni previste dalla legge, e senza fornire alcuna ulteriore precisazione dell'interesse legittimante o della motivazione all'accesso.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo dichiara inammissibile ex art. 22 comma 4 della legge 241/90.

Ricorrente: Istituto s.r.l.

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Giustizia – Direzione

FATTO

La signora, in qualità di rappresentante legale della società Istituto s.r.l., ha presentato alla Direzione del Ministero della Giustizia una richiesta avente il seguente oggetto:

“Ogni informazione riguardante il nuovo affidamento del servizio di documentazione degli atti processuali penali ed il suo stato di avanzamento, nonché la presa in visione della relativa documentazione”.

Motivava l'istanza con riferimento alla pubblicazione, sul sito istituzionale del Ministero della Giustizia, dell'avvio di procure di affidamento emesse dalla Direzione nonché di aver verificato, sempre sul predetto sito, che nel Piano delle Performance anno 2019 della Direzione, è “contenuto l'affidamento del servizio di documentazione degli atti processuali penali, in quanto la scadenza prevista degli attuali contratti è al 30 giugno 2019, con espletamento al 100% di tutti gli atti e formalità connesse”.

Evidenziava il proprio interesse all'accesso richiesto con riferimento all'interesse dell'..... s.r.l. – in quanto azienda che da oltre dieci anni esercita l'attività di verbalizzazione e resocontazione per conto terzi - a partecipare alla nuova gara del Ministero della Giustizia per il servizio di documentazione degli atti processuali penali.

L'amministrazione adita rigettava la richiesta con provvedimento dell'11 giugno 2019 ritenendo la richiesta volta ad effettuare un controllo generalizzato sull'operato della p.a..

L'amministrazione precisava, altresì, di aver in corso sei contratti di affidamento del predetto servizio in scadenza il 30 giugno e che, ad oggi, sono state avviate solo le attività necessarie ad individuare le modalità di svolgimento della procedura di gara oggetto di interesse.

Avverso tale provvedimento la, come rappresentata, ha adito nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso.

DIRITTO

Sul gravame presentato la Commissione osserva in primo luogo che l'istanza di accesso appare volta ad ottenere, principalmente, delle informazioni dall'amministrazione adita: tale richiesta deve dirsi inammissibile ex art. 22 comma 4 della legge 241/90, secondo il quale: "Non sono accessibili le informazioni in possesso di una pubblica amministrazione che non abbiano forma di documento amministrativo (..)".

Con riferimento invece alla connessa richiesta documentale, della quale si rileva incidentalmente la assoluta genericità, l'amministrazione ha dichiarato nel provvedimento di rigetto di aver avviato solo le attività necessarie ad individuare le modalità di svolgimento della gara della quale, pertanto, non appare ancora esistente e formata alcuna documentazione. Con riferimento a tale parte, pertanto, il ricorso non può trovare accoglimento.

Restano salvi tutti gli obblighi di pubblicazione, in capo alla amministrazione procedente, relativi alla indizione delle procedure di gara.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso parzialmente inammissibile ex art. 22 comma 4 della legge 241/90, rigettandolo per il resto.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Azienda Sanitaria Provinciale di

FATTO

La sig.ra è iscritta come orfana caduti sul lavoro L. 68/1999 e L. 244/2007 - Norme per il diritto al lavoro dei disabili e delle categorie protette gestite dal Servizio U.P.L. di - ed inserita negli elenchi delle categorie protette con qualifica di centralinista e prima in graduatoria presso l'Ufficio Collocamento di

A seguito dell'assunzione per chiamata diretta di due centralinisti ad opera della ASP di, in data 6 febbraio 2019, la sig.ra – per il tramite dell'avv. di - inoltrava, all'Ente istanza di accesso agli atti relativi alla predetta assunzione chiedendo specificamente “copia degli atti amministrativi completi relativi all'assunzione diretta di centralinisti anno 2019 ai sensi della L. 241/90”.

In data 13 febbraio 2019, ad integrazione e specificazione della precedente istanza la sig.ra inoltrava ulteriore richiesta di documentazione e specificamente chiedeva di conoscere la “documentazione dal quale risultasse:

1. "Numero di posti da ricoprire con chiamata diretta per le categorie protette, previsti nella dotazione organica di codesta ASP, tenuto conto dei rapporti da rispettare, ai sensi delle vigenti normative. Il suddetto numero di posti dovrà essere comunicato distinto per tipologia di Categoria Protetta, con particolare riferimento al rapporto tra soggetti non vedenti e soggetti vedenti;
2. Numero di posti destinati alle categorie protette ricoperti alla data del 31.12.2018 presso codesta ASP di, distinti per tipologia di categoria protetta;
3. Numero di posti destinati alle categorie protette resisi liberi al 31.12.2018, specificando la tipologia di soggetti che occupavano gli stessi con riferimento alla disabilità ed in particolare se appartenenti alla categoria non vedenti o ad altre categorie;
4. Numero di posti destinati alle categorie protette, vacanti nell'anno 2019, distinti per tipologia di Categoria protetta;
5. Criteri di scelta utilizzati per la chiamata diretta avanzata recentemente al Centro per l'Impiego di, che ha previsto, ancora una volta, la chiamata esclusiva di operatori non vedenti;
6. Ogni altra comunicazione relativa agli atti posti in essere in occasione della suddetta richiesta, avanzata al Centro per l'Impiego di, di numero operatori non vedenti;
7. Si richiede di conoscere il Responsabile del procedimento”.

Rimaste inevase le precedenti richieste, oltre il termine di 30 giorni, in data 8 aprile 2019 presentava ulteriore istanza reiterando la richiesta ostensiva già presentata ed insistendo nella richiesta di rilascio già avanzata.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto su tale ultima istanza la sig.ra per il tramite dell'avv. adiva la Commissione, con ricorso del 30 maggio 2019, affinché riesaminasse il caso ex art. 25 legge 241/90 e adottasse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

Sul gravame in oggetto la Commissione osserva che il ricorso *de quo* deve considerarsi tardivo, ex art. 25 comma 4 della legge 241/'90, essendo stato presentato oltre il termine di trenta giorni dalla formazione del silenzio rigetto sull'istanza presentata in data 13 febbraio 2019 (integrazione di quella del 6 febbraio). Si osserva, infatti, che la reiterazione o il sollecito di una istanza d'accesso già presentata non rimette in termini il ricorrente che avrebbe dovuto impugnare, tempestivamente, il silenzio rigetto formatosi sull'originaria istanza di accesso.

Il ricorso deve pertanto considerarsi irricevibile.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso irricevibile perché tardivo.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: INPS – Direzione Regionale

FATTO

Il signor, ha presentato alla Direzione Regionale dell'INPS un'istanza di accesso datata 15 maggio 2019, avente il seguente oggetto: “verbale o verbali di esame dei titoli presentati dai candidati da cui deriva la relativa valutazione che rende i medesimi idonei al beneficio della borsa di cui al bando di borse di studio universitarie a. a. 2015-2017”. Motivava l'istanza con riferimento all' intervenuta revoca del beneficio della Borsa di Studio per corso di Specializzazione sulla base della dedotta mera “divergenza terminologica tra “perfezionamento” e “specializzazione”, senza alcun richiamo normativo sul punto che possa avvalorare tale distinzione”.

L'amministrazione adita rigettava l'istanza, con provvedimento del 24 maggio 2019, deducendo che per la procedura concorsuale in oggetto non sussistono verbali di commissioni per la valutazione dei titoli dei candidati, trattandosi di una procedura informatizzata, come previsto dal bando di concorso. Precisava inoltre che, relativamente al provvedimento di revoca del beneficio adottato dalla Direzione provinciale di sulla base della valutazione del titolo universitario, si conferma la revoca del beneficio, sentita sul punto la Direzione Centrale INPS competente. Il Bando di concorso infatti fa esplicito riferimento (tabella in art. 2) a “corsi universitari di specializzazione post lauream” (e per Dottorato di ricerca), mentre non richiama né i Master né i Diplomi di perfezionamento, rispetto ai quali l'INPS pubblica altri specifici Bandi, differenti da quello in questione.

Avverso tale provvedimento il signor adiva, nei termini, la Commissione affinché riesaminasse il caso e adottasse le conseguenti determinazioni.

E' pervenuta memoria dell' amministrazione resistente la quale, in sostanza, ribadisce le argomentazioni già dedotte a sostegno del diniego opposto, con riferimento in particolare alla materiale inesistenza della documentazione richiesta nonché alla insussistenza dell'obbligo, per l'amministrazione, di elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste d'accesso ricevute. Puntualizza nuovamente che il titolo dichiarato dal candidato non è conforme alle prescrizioni del Bando in oggetto.

DIRITTO

La Commissione preso atto della dichiarazione della amministrazione resistente relativa alla inesistenza dei verbali richiesti stante la natura informatica della selezione *de qua* non può che rigettare il ricorso.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo rigetta per inesistenza della documentazione richiesta

Consiglio Distrettuale di Disciplina
del
pec:

e, p.c Sig.
Via
..... (.....)

OGGETTO: Richiesta d'intervento per mancato rilascio di copia di atti.

Il Sig., con istanza del 31 maggio 2019 che si trasmette in allegato, si è rivolto alla scrivente Commissione lamentando la mancata ostensione, da parte di codesto Consiglio, dei documenti che hanno portato all'archiviazione della notizia di illecito disciplinare nei confronti dell'Avv., in seguito alla segnalazione promossa dal Sig.

A tale proposito, si fa presente che ai sensi dell'art. 27, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241, la Commissione ha il compito di vigilare "affinché sia attuato il principio di piena conoscibilità dell'attività della pubblica amministrazione" con il rispetto dei limiti fissati dalla legge e che, ai sensi del successivo comma 6, "tutte le Amministrazioni sono tenute a comunicare alla Commissione, nel termine assegnato dalla medesima, le informazioni ed i documenti da essa richiesti, ad eccezione di quelli coperti da Segreto di Stato".

Pertanto, si prega codesta Amministrazione di voler trasmettere, entro trenta giorni, dettagliati chiarimenti.

Comune di

.....

e, p.c. Dott. ed altri

Gruppo

Comune

Via

.....

OGGETTO: Richiesta d'intervento per mancato rilascio di copia di atti.

Il Dott. ed altri del Gruppo di “.....” con raccomandata del 10 ottobre 2014, si sono rivolti alla scrivente Commissione, al fine di sollecitare codesta Amministrazione all'osservanza del principio di trasparenza in materia di diritto d'accesso ai documenti amministrativi.

A tale proposito, si fa presente che ai sensi dell'art. 27, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241, la Commissione ha il compito di vigilare “affinché sia attuato il principio di piena conoscibilità dell'attività della pubblica amministrazione” con il rispetto dei limiti fissati dalla legge e che, ai sensi del successivo comma 6, “tutte le Amministrazioni sono tenute a comunicare alla Commissione, nel termine assegnato dalla medesima, le informazioni ed i documenti da essa richiesti, ad eccezione di quelli coperti da Segreto di Stato”.

Pertanto, si prega codesta Amministrazione di voler trasmettere, entro trenta giorni, dettagliati chiarimenti.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comune di – Ripartizione Infrastrutture Viabilità Opere Pubbliche

FATTO

Il signor ha presentato al Comune di – Ripartizione Infrastrutture Viabilità Opere Pubbliche un'istanza datata 25 marzo 2019, chiedendo di accedere alla “ordinanza sindacale che nel tratto di strada di via, in (...) impone il divieto di sosta per i veicoli a motore”. Evidenziava il proprio interesse quale destinatario di sanzione amministrativa per violazione del codice della strada.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla predetta istanza il sig. adiva la Commissione, con ricorso del 12 giugno 2019, affinché riesaminasse il caso e adottasse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione osserva che il ricorso deve considerarsi tardivo essendo stato presentato oltre il termine di trenta giorni dalla formazione del silenzio rigetto sull'istanza di accesso, come prescritto dall'art. 25 comma 4 della legge 241/90.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso irricevibile perché tardivo.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Questura di – Ufficio

FATTO

Il sig., Vice Ispettore della Polizia di Stato, in data 11 maggio 2019 ha presentato un'istanza d'accesso rivolta all'Ufficio della Questura di, chiedendo la seguente documentazione:

- 1) tutti gli atti e relazioni di servizio presentate dall'Ass. e che coinvolgono o citano, anche in via incidentale, lo scrivente.
- 2) tutti gli atti e relazioni di servizio con fatti ed episodi esposti da tutto il personale in forza alla di, che siano diretti o che citano, anche in via incidentale, lo scrivente.

Evidenziava il proprio interesse diretto, concreto ed attuale all'accesso richiesto, in quanto diretto interessato e per la necessità di tutelare la propria persona.

Contestualmente presentava una segnalazione disciplinare nei confronti dell'.....

Quanto alla vicenda sottesa alla richiesta presentata, dalla lettura del ricorso si apprende che il sig., appreso informalmente che il proprio sottoposto, sig., aveva presentato domanda di aggregazione presso altri uffici della Questura di a causa di “innumerevoli episodi accaduti e relazionati” dal che coinvolgevano il, presentava l'istanza d'accesso *de qua*.

L'amministrazione, con provvedimento del 7 giugno 2019, rigettava l'istanza invitando il richiedente a procedere ad una riformulazione della istanza ritenendola eccessivamente generica e priva di una motivazione riferibile ad eventuali specifici procedimenti amministrativi, così ritenendola volta ad effettuare un controllo sull'operato della amministrazione.

Avverso tale provvedimento il sig. ha adito, nei termini, la Commissione affinché riesaminasse il caso precisando che intendeva rinunciare alla richiesta di cui al punto 2) della istanza intendendo conoscere solo gli atti prodotti dall'Assistente Capo, In particolare, nel corpo del ricorso, il sig. manifesta il proprio interesse ad accedere alla “domanda di aggregazione” presentata dal sig. – non espressamente richiesta, si rileva, nella domanda d'accesso.

Perveniva memoria della amministrazione resistente la quale ribadiva le argomentazioni già dedotte a sostegno del diniego opposto precisando altresì che la “domanda di aggregazione” richiesta rientra tra i documenti inaccessibili ex art. 3 lett. D) del DM 415/1994.

DIRITTO

Sul gravame presentato la Commissione, preso preliminarmente atto della rinuncia agli atti di cui al punto 2) dell'istanza, osserva che al ricorso non appare allegata la ricevuta dell'invio dello stesso al controinteressato sig., cui gli atti richiesti direttamente si riferiscono, come previsto dall'art. 12 comma 4 lett. b) del DPR 184/2006 a pena di inammissibilità.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso inammissibile ex art. 12 comma 7 lett. c) del DPR 184/2006.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale delle Risorse Umane – Servizio Trattamento Economico e Spese Varie – Divisione

FATTO

Il sig., agente della Polizia di Stato, in data 11 maggio 2019 ha presentato, al Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale delle Risorse Umane – Servizio Trattamento Economico e Spese Varie – Divisione, richiesta formale di accesso alla seguente documentazione:

“Provvedimento adottato relativo all'istanza finalizzata all'ottenimento del rimborso spesa per assicurazione sulla vita ai sensi dell'art. 13, c. 2, legge 18 dicembre 1973, n. 836 e come confermato dalla comunicazione avente prot.-/..... Direzione Centrale Risorse Umane – Servizio T.E.P. e Spese Varie del, avanzata in data”.

Motivava l'istanza evidenziando il proprio interesse a conoscere il provvedimento finale del menzionato procedimento di rimborso, avviato con propria istanza.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla predetta istanza il sig. ha adito, nei termini, la Commissione affinché riesaminasse il caso.

Successivamente è pervenuta memoria della amministrazione resistente la quale, oltre a fornire alcuni chiarimenti, dà atto dell'avvenuto invio al ricorrente del documento oggetto di interesse (in data 20 giugno u.s.), allegandolo alla memoria unitamente alla ricevuta dell'avvenuta spedizione dello stesso a mezzo pec.

DIRITTO

Sul gravame presentato la Commissione, preso atto dell'avvenuto invio al ricorrente del documento oggetto d'istanza da parte della amministrazione, non può che ritenere cessata la materia del contendere per avvenuto accesso.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto Comprensivo “.....” di

FATTO

La signora, docente, ha presentato un’istanza d’accesso rivolta all’ “I.C.” di chiedendo di accedere alla seguente documentazione:

- Decreti di nomine per incarichi e deleghe rilasciati alla richiedente dall’inizio della sua carriera professionale fino al e contenuti nel fascicolo personale e atti e documenti, prodotti dall’ente o dalla stessa richiedente, che attengono al percorso professionale, all’attività svolta ed ai fatti più significativi inerente l’attività professionale e culturale;
- Registro degli incarichi e dei pagamenti effettuati con dalal
- Verbali dei Consigli di interclasse dal al

Motivava l’istanza con riferimento alla propria qualità di “candidata al Concorso per l’accesso ai ruoli della dirigenza scolastica in corso di svolgimento, impegnata attualmente nella fase di dichiarazione dei titoli professionali e di servizio, per la quale necessita degli atti amministrativi di nomina contenuti all’interno del fascicolo personale, al fine di non incorrere in una perdita evidente di punteggio, che creerebbe alla scrivente nocumento”.

Si precisa che l’istanza d’accesso *de qua* appare datata 21 aprile 2019 – e in una integrazione al ricorso la ricorrente dichiara che l’istanza è del 20 aprile 2019 - ma l’allegata ricevuta pec di avvenuta consegna certifica la presentazione della predetta istanza di accesso in data 28 maggio 2019.

Deducendo, si presume, la formazione del silenzio rigetto sulla predetta istanza la signora adiva la Commissione con ricorso del 13 giugno 2019, affinché riesaminasse il caso e adottasse le conseguenti determinazioni.

Successivamente è pervenuta memoria della amministrazione resistente nella quale il Dirigente Scolastico, nel confermare che l’istanza è pervenuta in data 28 maggio 2019, dichiara di concedere l’accesso richiesto.

DIRITTO

La Commissione preliminarmente osserva che il ricorso è stato presentato prima del termine di trenta di giorni dalla presentazione della istanza e quindi prima del formarsi del silenzio rigetto sulla stessa, come prescritto dall’art. 25 comma 4 della legge 241/90, e dovrebbe pertanto considerarsi inammissibile.

Tuttavia la Commissione, preso atto della dichiarazione della amministrazione resistente di accoglimento della istanza, ritiene cessata la materia del contendere.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comune di (.....)

FATTO

La signora ha presentato una richiesta di accesso, datata 30 marzo 2019 e rivolta al Comune di (.....), richiedendo formale visione ed estrazione di copia della documentazione inerente “il rilascio da parte di codesto comune dell’autorizzazione edilizia n. / ed eventuali successive varianti, completa di tutti gli allegati, riguardante l’area di cui la scrivente risulta comproprietaria (...)” e per la quale – precisa nel ricorso - successivamente, la Procura di (.....) ha emesso provvedimento di sequestro giudiziario ai sensi dell’art 321 c.p.p..

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla predetta istanza la signora adiva, nei termini, la Commissione affinché riesaminasse il caso ex art. 25 legge 241/90 e adottasse le conseguenti determinazioni.

Successivamente perveniva memoria della amministrazione resistente la quale, dopo aver precisato le ragioni del ritardo nell’ evasione della istanza di accesso, dà atto di aver inviato tutta la documentazione oggetto d’interesse allegandola, altresì, alla memoria *de qua*.

DIRITTO

In via preliminare la Commissione riconosce la propria competenza a decidere del presente ricorso nei confronti del Comune di (.....) per scongiurare il vuoto di tutela che si avrebbe considerata l’assenza, nell’ambito territoriale di riferimento (Regione), del locale Difensore Civico ed osserva quanto segue. La Commissione, preso atto della dichiarazione della amministrazione resistente di aver inviato tutta la documentazione richiesta alla signora, non può che ritenere cessata la materia del contendere per avvenuto accesso.

PQM

La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Liceo Scientifico Statale “.....” di

FATTO

La signora, docente presso il Liceo Scientifico Statale “.....” di, ha presentato una istanza rivolta al predetto Istituto e datata 27 maggio 2019, chiedendo di accedere agli “atti posti a fondamento della contestazione notificata con prot. ris. n. del”.

Alla docente era stata consegnato, infatti, un provvedimento di avvio di contestazione disciplinare con riferimento ad alcuni comportamenti lamentati dai genitori di due distinte classi dell’Istituto, in due lettere citate nel medesimo provvedimento ed indicate con relativo numero di protocollo.

A fronte della predetta istanza la Dirigente dell’Istituto, con provvedimento del 30 maggio 2019, concedeva un accesso parziale consegnando solo una delle due lettere di contestazione richieste, deducendo che per “la nota prot. del non è stato dato il consenso all’accesso agli atti”.

Avverso tale accesso parziale la signora adiva, nei termini, la Commissione affinché riesaminasse il caso e adottasse le conseguenti determinazioni.

Successivamente è pervenuta memoria della amministrazione resistente nella quale il Dirigente dà atto di aver compiutamente soddisfatto la richiesta d’accesso della docente, da ultimo con accesso del 4 giugno u.s..

DIRITTO

Sul gravame presentato la Commissione, preso atto della dichiarazione della amministrazione resistente di aver consentito accesso integrale alla documentazione richiesta, non può che ritenere cessata la materia del contendere.

PQM

La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comune di

FATTO

....., nella sua qualità di comproprietaria di immobili siti nel Comune di (.....), acquisiti per successione ereditaria a seguito del decesso della madre, ha presentato una istanza di accesso datata 17 aprile 2019 rivolta al medesimo comune, chiedendo di accedere a documentazione relativa all’*“utilizzo ai fini di pubblico transito della particella n.”*, all’autorizzazione *“ai lavori di pavimentazione e realizzazione dei marciapiedi per la trasformazione del terreno in strada pubblica”* e *“alla costruzione dell’immobile ricadente all’interno della particella n. che ha inglobato la particella n., ovvero eventuale richiesta di concessione in sanatoria per l’immobile”*.

Ha dedotto a fondamento l’interesse diretto, concreto ed attuale ad acquisire ogni informazione utile per l’esercizio delle azioni a tutela della proprietà.

Il Comune non forniva riscontro alcuno lasciando maturare il silenzio rigetto sull’istanza presentata.

Deducendo, pertanto, la formazione del silenzio rigetto sull’istanza *de qua* parte ricorrente, a mezzo dell’Arch., all’uopo delegato, ha adito, nei termini, la Commissione affinché riesaminasse il caso, ex art. 25 legge 241/90.

DIRITTO

Sul gravame presentato dalla sig.ra la Commissione, preliminarmente, dichiara la propria competenza ad esaminare il ricorso, al fine di colmare il vuoto di tutela che si avrebbe, considerata l’assenza nell’ambito territoriale di riferimento (Regione) del locale Difensore Civico competente ex art. 25 comma 4 della legge 241/90, ed osserva quanto segue.

Il ricorso deve dirsi fondato avendo la sig. un interesse diretto, quale proprietario di un immobile nel Comune di (.....), ad accedere alla documentazione richiesta avente una incidenza diretta sulla sfera giuridica della richiedente.

Viene in rilievo il cosiddetto accesso difensivo, vale a dire l’accesso preordinato all’acquisizione di documenti la cui conoscenza è necessaria ai fini della cura e della difesa degli interessi giuridici dell’accedente, garantito dal comma 7 dell’art. 24 della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, riconosciuta la propria competenza a decidere del ricorso *de quo*, lo accoglie e per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno - Dip. P.S.

FATTO

Il ricorrente, vice sovrintendente tecnico della Polizia di Stato presso l'Ufficio della Questura di, avendo presentato istanza di trasferimento all'Ufficio di Vigilanza Sanitaria per le Regioni, e o, in subordine presso il Servizio di Coordinamento Sanitario per le Regioni, e, sempre per la sede di, ha formulato in data 18 aprile 2019 all'Amministrazione resistente istanza di accesso agli atti relativi al procedimento con cui l'Assistente Capo è stata aggregata presso il suddetto Servizio di Coordinamento Sanitario.

Si duole del silenzio serbato dall'amministrazione sulla propria richiesta d'accedere ai predetti documenti.

DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi del combinato disposto del comma 4, lettera b) e del comma 7, lettera c) dell'art. 12 del D.P.R. n. 184/2006, non avendo il ricorrente allegato la ricevuta della spedizione, mediante raccomandata a.r., di copia del ricorso all'Assistente Capo, quale controinteressata rispetto all'istanza di accesso, ex art. 22, comma 1, lettera c) della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione dichiara l'inammissibilità del ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero Sviluppo Economico

FATTO

....., in qualità di curatore fallimentare del Fallimento n. / Trib. di in liquidazione, dichiarato con sentenza del Tribunale di del, nell'espletamento dei propri doveri in merito all'incasso dei crediti della fallita società, ha formulato in data 17/04/2019 al Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione generale per gli incentivi alle imprese, Divisione - Grandi progetti d'investimento e sviluppo economico territoriale istanza di accesso agli atti relativi alla pratica / (come integrata dalla documentazione inviata in data 18/02/19) a mezzo di PEC protocollata agli atti della P.A. con numero

In data 24/5/2019 il ricorrente, stante il silenzio rigetto dell'istanza, chiedeva che la Commissione, riesaminato il caso e valutata la legittimità del diniego tacito opposto dall'Amministrazione resistente, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento.

Il curatore fallimentare, organo ausiliario dell'amministrazione della giustizia è tenuto all'adempimento dei doveri del suo ufficio con la diligenza che può meglio consentire il conseguimento dell'interesse, di natura pubblicistica, alla più sollecita composizione del dissesto dell'impresa (Cass. 12 novembre 2014, n. 5094) e in quanto tale ha diritto ad accedere alla documentazione indicata nell'istanza di accesso.

Nel caso di specie, viene in rilievo l'accesso preordinato all'acquisizione di documenti la cui conoscenza è necessaria ai fini della cura e della difesa degli interessi giuridici dell'accedente, garantito dal comma 7 dell'art. 24 della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita la parte resistente a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:, nella qualità di consulente di di S.A.S.

contro

Amministrazioni resistenti: INVITALIA - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo dell'impresa SPA e Banca d'Italia

FATTO

....., quale consulente di di S.A.S., a mezzo della dott.ssa, ha presentato alle Amministrazioni resistenti richiesta di accesso alla seguente documentazione, inerente all'avviso di intimazione Invitalia

- a) individuazione da parte dell'organo di governo, nell'ambito delle figure apicali dell'Amministrazione, del soggetto cui attribuire il potere sostitutivo nel caso di inerzia del Dirigente o del Funzionario inadempiente (comma 9 bis);
- b) possibilità per il privato, decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7 del medesimo art 2, di rivolgersi direttamente al titolare del potere sostitutivo affinché il provvedimento finale sia adottato entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto (comma 9 ter);
- c) individuazione di specifici adempimenti di competenza del titolare del potere sostitutivo (comma 9 quater);
- d) originale e/o copia autentica firmata dal responsabile del procedimento dell'avviso di accertamento e verbale, ivi compresa la relata di notifica e degli ulteriori avvisi e/o inviti anche bonari di pagamento successivi a quello di accertamento ed antecedenti all'emissione della cartella esattoriale, nonché la notifica del tributo principale e della normativa vigente ai sensi del Decreto Legge 09/02/2012 n° 5 mod. dalla Legge 04/04/2012 n° 35;
- e) notifica dell'avviso di accertamento ai sensi anche dell'art 1 comma 163 della Legge 296/2006; relata della comunicazione cartacea e/o telematica da parte dell'Agenzia delle Entrate e/o altro Ente impositore ai fini della verifica della esecutività dei ruoli dichiarati nelle cartelle;
- f) copia e ripetizione del preavviso contenente l'intimazione a pagare entro 5 giorni;
- g) criteri per il conteggio dei termini per la corretta notifica dell'accertamento dell'avviso di accertamento ai sensi dell'art 1, dai commi 161 ai commi 167, con l'indicazione delle aliquote applicate; criteri di calcolo del tributo principale, delle sanzioni ed interessi della predetta cartella, con l'indicazione delle aliquote applicate.

La Banca d'Italia con provvedimento del 27/5/2019 eccepiva che Invitalia Spa non rientra nel novero dei soggetti sui quali la Banca d'Italia esercita la propria attività di vigilanza.

Invitalia Spa non dava risposta.

Avverso il provvedimento della Banca d'Italia il ricorrente ha proposto nei termini ricorso alla Commissione.

E' pervenuta memoria di Invitalia.

DIRITTO

Preliminarmente la Commissione rileva che la disciplina in tema di accesso ai documenti amministrativi, di cui agli artt. 22 e 23 L. 7 agosto 1990 n. 241, si applica non solo alla pubblica amministrazione in senso stretto ma anche a tutti i soggetti di diritto pubblico e di diritto privato, comprese le società commerciali limitatamente alla loro attività di pubblico interesse, disciplinata dal diritto nazionale o comunitario, e quindi anche Invitalia Spa.

Trattasi di un diritto correlato non soltanto all'attività di diritto amministrativo, ma anche a quella di diritto privato posta in essere dai soggetti gestori di pubblici servizi che, pur non costituendo direttamente gestione del servizio stesso, sia collegata a quest'ultima da un nesso di strumentalità (cfr. Cons. Stato, VI Sezione, 28 marzo 2011 n. 1835).

Ai sensi dell'art. 22 lett. e) L. 7 agosto 1990 n. 241, in materia di accesso alla documentazione amministrativa, i soggetti privati sono assimilati alle Pubbliche amministrazioni – in relazione al potere-dovere di esaminare le domande di accesso – solo nei limiti applicabili nell'attività di pubblico interesse che risulti disciplinata dal diritto nazionale o comunitario.

Nel caso di specie l'accesso riguarda documentazione inerente ai benefici erogati ai sensi del D.Lgs. 21/04/2000, n. 185, recante ai sensi dell'art. 4 prevede quale iniziative finanziabili, le iniziative che prevedano investimenti non superiori a 1.500.000 euro, relative alla produzione di beni nei settori dell'industria, dell'artigianato, della trasformazione dei prodotti agricoli ovvero all'erogazione di servizi in qualsiasi settore, incluse le iniziative nel commercio e nel turismo, nonché le iniziative relative agli ulteriori settori di particolare rilevanza per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile e come tali assoggettate alla disciplina di cui alla legge 241/90.

Quanto al merito, il ricorso deve essere rigettato nei confronti della Banca d'Italia, atteso che nei confronti di Invitalia Spa la medesima non esercita la propria attività di vigilanza.

Nei confronti di Invitalia Spa, in relazione alla documentazione contraddistinta dalle superiori lettere a), b), c), g), il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 22, comma 4 della legge 241/90 e dall'art. 2, comma 2 del D.P.R. 184/2006, in quanto l'istanza presentata dall'odierno ricorrente costituisce più che richiesta di accesso ai documenti amministrativi, una domanda preordinata all'ottenimento di informazioni.

In relazione alla documentazione, se esistente, di cui alle superiori lettere d), e), f), la Commissione ritiene, invece, il ricorso meritevole di accoglimento.

Con riferimento all'interesse vantato deve qualificarsi quale endoprocedimentale come tale previsto e tutelato dagli artt. 7 e 10 della legge 241/90.

In secondo luogo, ai sensi del comma 7 dell'art. 24 L. 241/1990 l'accesso deve (comunque) essere garantito quando la conoscenza dei documenti richiesti sia necessaria per *curare o per difendere interessi giuridici*.

Né rilevano le osservazioni di Invitalia secondo cui il diritto di accesso difensivo è preordinato solo ad una futura difesa e non è applicabile ad un contenzioso già in essere.

PQM

La Commissione rigetta il ricorso nei confronti della Banca d'Italia, mentre in parte lo dichiara inammissibile ed in parte lo accoglie nei confronti di Invitalia Spa e, per l'effetto, la invita a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: - Università di

FATTO

....., Professore Associato di all'..... di e Docente di e per i corsi di Laurea Triennale, Magistrale e di per la Scuola di Specializzazione in Beni del medesimo Ateneo, nonché Presidente dell'....., ha formulato nei confronti della – Università di, in persona del Magnifico Rettore, istanza di accesso alla corrispondenza via e-mail intercorsa con altro docente dell'Ateneo, ossia il Prof., relativamente all'anno 2006 e, segnatamente, alle e-mail dele dell'.....

Ha dedotto a fondamento di voler tutelare giudizialmente la propria posizione, attesa la necessità di riscontrare, assumendo tutte le opportune iniziative, missiva di contestazioni in data 31 ottobre 2018 pervenutale dal Prof.

L'....., il Settore Programmi e Progetti Nazionali e di Ateneo, pur riconoscendo di aver "presidiato" l'iniziativa "Progetti Strategici di Ateneo", negava l'accesso affermando *"la sua richiesta ha ad oggetto in maniera specifica l'acquisizione di e-mail intercorse tra Lei e il Prof. Il nostro Ufficio non è competente in materia, in quanto non gestisce il servizio di posta elettronica e dunque non è tecnicamente nelle condizioni di poter soddisfare la sua richiesta"*.

Tale diniego è stato tempestivamente impugnato avanti alla Commissione il 3/5/2019 affinché riesaminasse il caso e ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, adottasse le conseguenti determinazioni.

La Commissione nella seduta del 6 giugno 2019 ha dichiarato inammissibile il ricorso in ragione dell'inaccessibilità dei documenti, non aventi forma di documento amministrativo, ai sensi dell'art. 22, comma 4, della legge n. 241/1990.

Successivamente con provvedimento del 2/5/2019 l'Università ribadiva che all'Ateneo non è consentito l'accesso alla posta elettronica personale del singolo dipendente se non negli eccezionali casi tassativamente previsti.

Detto provvedimento veniva impugnato avanti alla Commissione il 1/6/2019.

Perveniva memoria dell'Università resistente.

DIRITTO

La Commissione osserva che il provvedimento impugnato del 2/5/2019 ribadisce quanto già espresso nel provvedimento dell'11/4/2019 impugnato avanti a questa Commissione in data 3 maggio 2019, in ordine al quale la Commissione si è espressa nella seduta del 6/6/2019.

Pertanto, il presente ricorso appare inammissibile per il principio del ne bis in idem.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: ISIS “.....” - (.....)

FATTO

....., già dipendente del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, con contratto a tempo indeterminato nel profilo professionale di assistente amministrativo, in servizio presso l'I.S.I.S. “..... - “ di, il 18 dicembre 2018 richiedeva al Dirigente Scolastico delucidazioni per il ritardo nella liquidazione dei compensi anno scolastico 2017/2018.

In data 20 dicembre 2018 riceveva dal Dirigente Scolastico dott. la risposta all'istanza precedentemente formulata e in pari data reclamava il mancato accoglimento della richiesta di liquidazione dei compensi

Nell'istanza di liquidazione dei compensi del 20.12.2018 parte ricorrente formulava altresì istanza di accesso alla seguente documentazione:

- a) C.C.N.L. a.s. 2017/2018
- b) Decreti/Incarichi personale A.T.A. a.s. 2017/2018
- c) Relazioni consuntive del personale A.T.A. a.s. 2017/2018
- d) Tabulato generale delle assenze del personale A.T.A. a.s. 2017/2018

Il 21 dicembre 2018 l'Amministrazione resistente trasmetteva soltanto il link per accedere al C.C.N.L. a.s. 2017/2018 e si opponeva alle restanti richieste, in quanto in relazione alla documentazione di cui alla superiore lett. b) non sussistevano atti a nome dell'istante; con riferimento alla documentazione di cui alla superiore lett. c) non trattavasi di atti inerenti alla posizione dell'istante ed infine la trasmissione della documentazione di cui alla lettera d) avrebbe violato la privacy.

In data 22 dicembre 2018 parte ricorrente replicava al diniego di accesso.

Deducendo che sulla replica al diniego non era stato dato riscontro, il 19 febbraio 2019 ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego opposto dall'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/90, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione evidenzia che il ricorso deve essere dichiarato irricevibile per tardività, ai sensi dell'art. 12, comma 7, lett. a) del D.P.R. 184/2006.

Il provvedimento di diniego è del 21.12.2018 e la Commissione è stata adita soltanto in data 19/2/2019, ben oltre la scadenza del termine di trenta giorni, previsto dall'art. 25, comma 4, della legge n. 241/1990, decorrente dalla data del provvedimento di diniego.

La replica d'altronde non è idonea a rimettere in termini il ricorrente.

PQM

La Commissione dichiara irricevibile il ricorso per tardività.

Ricorrente:

contro

Amministrazione: INPS di -

FATTO

La Sig.ra, casalinga, formulava il 15/4/2019 un'istanza di accesso agli atti in possesso dell'INPS "richiesta di pensione di reversibilità - intero fascicolo di istruttoria" ed allegava estratto cassetto fiscale.

L'INPS il 3 maggio 2019 ha risposto che per l'individuazione della pratica mancavano gli allegati e i dati anagrafici completi.

Avverso detto provvedimento, l'istante, deducendo di aver trasmesso istanza di accesso, completa di documento di riconoscimento, ha adito la Commissione, affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento venendo in rilievo il diniego di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali parte ricorrente ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

Per quanto sopra l'INPS è tenuto a trasmettere a parte ricorrente copia di tutta la documentazione istruttoria.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:, nella qualità di procuratore speciale della società Spa
contro

Amministrazione resistente: Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città
Metropolitana

FATTO

....., impiegato, in qualità di procuratore speciale della Società SpA, formulava in data 15/04/2019 alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di richiesta formale di visione/estrazione di copia della seguente documentazione:

“ogni autorizzazione/nulla osta rilasciati alla Soc. per la realizzazione di lavori sull’edificio sito in Comune di Piazza, angolo via, identificato al catasto Fg., part.”.

Ha indicato i seguenti motivi alla base della propria richiesta di accesso agli atti:

“Sussiste l’interesse dell’odierna istante ad avere copia di ogni autorizzazione/nulla osta rilasciati alla società, in quanto la conoscenza dei predetti documenti amministrativi risulta essere strumentale alla tutela giudiziaria del proprio interesse giuridico ad ottenere l’autorizzazione ex art. 21, comma 4 del D.lgs. 42/2004, per l’installazione di una nuova con servizio di in piazza”.

La resistente non dava risposta entro il termine di 30 giorni.

Avverso tale silenzio il ricorrente, nella qualità, ha proposto ricorso alla Commissione.

In data 24.6.2019 è pervenuta nota del 21 giugno u.s. con cui l’Amministrazione resistente ha comunicato che l’accesso è stato effettuato il 19/6/2019, ma che non è risultato esaustivo, perché è stata richiesta informalmente anche la visione di una autorizzazione rilasciata in data 8/2/2019.

Il 25/6/2019 è pervenuta memoria in cui l’Amministrazione dà atto di aver consegnato l’ulteriore documentazione in data 25/6/2019.

DIRITTO

Preliminarmente la Commissione osserva che il ricorrente ha proceduto alla notifica del ricorso alla controinteressata non già a mezzo raccomandata – come prescritto dall’art. 12 comma 4 lett. b) del DPR 184/2006 – ma a mezzo posta elettronica certificata e, a tal riguardo osserva quanto segue.

Ai fini della corretta integrazione del contraddittorio nei confronti del controinteressato, nei ricorsi presentati innanzi alla Commissione ex art. 25 legge 241/90, l’equiparazione della notifica a mezzo pec alla tradizionale notifica a mezzo raccomandata può essere consentita solo alla ricorrenza di determinate condizioni.

Tale forma di notifica ha valore legale solo nei confronti di quei soggetti (imprese e professionisti) per cui viga un obbligo di dotazione di un indirizzo pec che risulti, conseguentemente, inserito in pubblici registri. E' a questi registri che il mittente dovrà attingere per individuare l'indirizzo pec del destinatario a cui effettuare una notifica avente valore legale.

Nella fattispecie concreta la notifica a mezzo pec deve essere considerata valida ed efficace, avendo parte ricorrente prodotto le ricevute di "accettazione" e "consegna" del messaggio nella casella pec del destinatario.

La Commissione, preso atto delle note dell'amministrazione datate 21 e 25 giugno u.s. e di cui alle premesse in fatto, non può che dichiarare la cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:, in proprio e nella qualità

contro

Amministrazione resistente: Ispettorato Territoriale del Lavoro di - -

FATTO

....., in proprio e nella sua qualità di socia dell'azienda srl, presentava il 24 aprile 2019 al competente Ispettorato del lavoro un'istanza di accesso con cui richiedeva visione ed estrazione di copia di tutta la documentazione del procedimento amministrativo avviato con istanza del del sig. ed in particolare copia della denuncia-richiesta e degli eventuali documenti allegati, motivandola con ragioni della tutela dell'interesse difensivo a seguito della denuncia sporta dalla medesima alla Procura della Repubblica di

Con nota del 21.05.2019 l'Ispettorato ha negato l'accesso, considerati l'art. 2, comma 1, lett. b) e c) e l'art. 3, comma 1, lett. b) e c) del D.M. 757/94.

Avverso il provvedimento di rigetto l'odierna ricorrente si è rivolta alla Commissione affinché si pronunciasse sulla legittimità del diniego in questione, ai sensi dell'art. 25 della legge 241/90.

E' pervenuta memoria dell'Amministrazione.

DIRITTO

L'art. 2, comma 1, del D.M. 757/94 sottrae al diritto d'accesso i:

- "b) documenti contenenti le richieste di intervento dell'Ispettorato del lavoro;*
- c) documenti contenenti notizie acquisite nel corso delle attività ispettive, quando dalla loro divulgazione possano derivare azioni discriminatorie o indebite pressioni o pregiudizi a carico di lavoratori o di terzi".*

L'invocato art. 3 concerne la durata del divieto di accesso.

Secondo recente giurisprudenza del Consiglio di Stato (sentenza n. 2500 del 10 giugno 2016), l'art. 2, comma 1, lett. c), del D.M. n. 757/1994 posto a tutela della riservatezza dei lavoratori non preclude l'accesso ai verbali ispettivi, bensì limita il diritto di accesso ai «documenti contenenti le notizie acquisite nel corso dell'attività ispettiva, quando dalla loro divulgazione possono derivare azioni discriminatorie o indebite pressioni o pregiudizi a carico dei lavoratori o di terzi»: la sottrazione all'accesso di tali atti in materia di lavoro postula che risulti un effettivo pericolo di pregiudizio per i lavoratori o per i terzi, sulla base di elementi di fatto concreti, e non per presunzione assoluta (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 11 febbraio 2011, n. 920; Cons. Stato Sez. VI, 10 febbraio 2015, n. 714).

Tale *ratio* è quella di tutelare i lavoratori ed i terzi che collaborino in sede ispettiva per far emergere irregolarità nella gestione del rapporto di lavoro.

Occorre infatti evitare che i lavoratori (o i terzi) possano subire ritorsioni da parte del datore di lavoro (tanto è vero che la durata del divieto è sottoposta al limite temporale della durata del rapporto di lavoro: cfr. art. 3, comma 1, lett. c) dello stesso D.M. 4 novembre 1994 n. 757).

Nel quadro giurisprudenziale sopra esposto prevale l'art. 24, comma 7, della L. n. 241/90 che prevede che in queste ipotesi l'accesso sia sempre garantito, salvo che si dimostri che i documenti amministrativi richiesti contengano dati sensibili e giudiziari (...) ovvero che si possano verificare pregiudizi o ritorsioni a carico dei lavoratori.

Orbene, tenuto conto delle disposizioni contenute nel D.M. 757/1994 e degli orientamenti di questa Commissione e della giurisprudenza amministrativa, la Commissione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento limitatamente alla documentazione e alle dichiarazioni, se esistenti, rese nel corso delle attività ispettive dal collaboratore/lavoratore che non ha più rapporti di lavoro con la società, tenuto conto, altresì, che non è stata segnalata la sottoposizione degli atti a segreto istruttorio penale.

Quanto alla copia della denuncia-richiesta del sig. di intervento dell'Ispettorato, per converso, visto l'art. 2, co. 1, lett. b), del D.M. 757/1994 invocato dall'Amministrazione, il ricorso va rigettato, non avendo, peraltro, la Commissione il potere di disapplicare il citato disposto regolamentare, dovendo a tale fine l'istante rivolgersi all'Autorità giudiziaria.

PQM

La Commissione accoglie parzialmente il ricorso, nei sensi di cui in motivazione e, per l'effetto, invita l'amministrazione resistente a riesaminare la vicenda nei sensi e con le limitazioni di cui in motivazione e lo rigetta per il resto.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: INPS di

FATTO

Il ricorrente, assistente capo della Polizia di Stato, in data 23 maggio 2019 rivolgeva all'Amministrazione resistente un'istanza di accesso agli atti al fine di conoscere l'eventuale rapporto lavorativo e la connessa posizione previdenziale della signora, dalla quale è separato e dei figli,, in quanto di interesse in relazione all'instaurando procedimento di cessazione del matrimonio.

Il 27 maggio 2019 la resistente negava l'accesso in quanto occorreva la previa autorizzazione dell'Autorità giudiziaria.

Nel provvedimento di diniego si precisava che vi era stata precedente analoga istanza del 28/2/2019 e relativa nota di riscontro datata 4/3/2019, del medesimo contenuto, allegate dal ricorrente al ricorso alla Commissione.

Avverso il provvedimento di rigetto del 27 maggio 2019 il ricorrente proponeva ricorso alla Commissione.

Per veniva memoria dell'Amministrazione, che insisteva sull'infondatezza del ricorso.

DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.

A tale riguardo appare opportuno precisare che la proposizione di una nuova istanza di accesso (quella del 23.5.2019) è ammissibile laddove essa risulti fondata su elementi nuovi rispetto a quella originaria (del 28/2/2019) e non costituisca il mezzo per rimettere in discussione provvedimenti non impugnati o non ritualmente gravati in sede amministrativa o giurisdizionale.

Nel caso di specie il ricorrente si è limitato a reiterare l'istanza di accesso, sussistendo solo una differenza, quanto all'indicazione dell'interesse, che nella seconda istanza è meno dettagliatamente descritto, non essendo menzionato il provvedimento emesso dal Tribunale di

Nelle due istanze, infatti si legge *“in vista della propria tutela in giudizio nell'instaurando procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio”* e non vi è una diversa prospettazione dell'interesse giuridicamente rilevante, cioè della posizione legittimante all'accesso.

Il successivo provvedimento dell'Amministrazione del 27/5/2019 è meramente confermativo del precedente rigetto del 4/3/2019, avverso il quale il ricorrente non ha esperito, a suo tempo, un rituale ricorso.

Viene, pertanto, in rilievo l'orientamento, ribadito di recente anche dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 23/09/2016, n. 3928) in base al quale *“la determinazione assunta dall'amministrazione su un'istanza di accesso già proposta e definitiva, a meno che non vi sia una nuova istruttoria e/o una nuova e diversa motivazione, assume carattere meramente confermativo del precedente diniego e perciò non è autonomamente impugnabile con conseguente declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto avverso la stessa (cfr. Cons. St., Ad. Plen., 18 aprile 2006, nn. 6 e 7; successivamente, Sez. V, n. 9378 del 2010; sulla inammissibilità, in generale, dell'atto meramente confermativo, cfr. Sez. V, n. 3462 del 2015, cui si rinvia a mente degli artt. 74 e 116, co. 4, c.p.a.)”*.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Questura

FATTO

Il Sig., difeso dall'Avv., ha rappresentato che in data 2/4/2019 gli è stato notificato il preavviso di revoca della licenza di porto di fucile per uso tiro a volo, mediante il quale la Questura di specificava, tra l'altro, che *"Il diritto di accesso agli atti del procedimento era "esercitabile presso l'ufficio porto d'armi della Questura di, il lunedì ed il mercoledì, dalle ore 9,00 alle ore 12,00 ai sensi dell'art. 24, c. 1, lett. a) e c. 6, lett. c) legge 241/1990, per i documenti protetti da segreto o nei casi di pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblico"*.

Il Sig. formulava istanza di accesso agli atti riguardanti il procedimento amministrativo per la revoca della licenza di porto di fucile per uso tiro a volo presso gli Uffici della Questura di- il 15/04/2019, che non dava risposta.

Avverso il silenzio-rigetto dell'istanza di accesso parte ricorrente ha adito nei termini la Commissione.

Per veniva memoria della Questura di, che ha dedotto che la comunicazione della notizia di reato è sottratta all'accesso.

DIRITTO

La Commissione osserva che il ricorrente è certamente titolare di un interesse diretto, concreto ed attuale all'accesso richiesto in quanto la documentazione si riferisce direttamente al medesimo ed è destinato a produrre effetti giuridici nella sfera giuridica del medesimo apparendo assolutamente congruo il riferimento al necessario diritto di difesa.

Viene, infatti, in rilievo il cosiddetto accesso difensivo, vale a dire l'accesso preordinato all'acquisizione di documenti la cui conoscenza è necessaria ai fini della cura e della difesa degli interessi giuridici dell'accidente, garantito dal comma 7 dell'art. 24 della legge n. 241/1990.

La Commissione prende atto della dichiarazione della amministrazione resistente secondo la quale l'accesso sarebbe precluso per la comunicazione della notizia di reato ma, in merito, osserva quanto segue.

Secondo l'orientamento ormai costante di questa Commissione in linea con la recente giurisprudenza del TAR l'accesso non è per ciò stesso precluso dalla pendenza delle indagini da parte della Procura ma spetta alla amministrazione adita richiedere alla Procura procedente il nulla osta

all'accesso e, qualora i documenti richiesti siano stati sequestrati, richiedere altresì l'estrazione di copia dei medesimi.

Sulla base delle suesposte considerazioni la Commissione sospende la decisione invitando la amministrazione adita a richiedere alla Procura competente il nulla osta all'accesso richiesto.

Nelle more del predetto incombente istruttorio i termini di legge rimangono interrotti.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi sospende la decisione invitando la amministrazione resistente ad adempiere all'incombente istruttorio di cui in motivazione, nelle cui more i termini di legge rimangono interrotti.

Ricorrente:

contro

Amministrazioni: Ministero della Giustizia e Corte di Appello di - Sez.

FATTO

Il ricorrente, premesso di aver ottenuto nel 2018 un decreto di accoglimento del ricorso proposto ai sensi della legge 89/2001, ancora non liquidato, in data 10 aprile 2019 rivolgeva alle Amministrazioni resistenti un'istanza di accesso alla documentazione relativa al procedimento liquidatorio azionato dal Ministero a seguito della notificazione del suddetto decreto.

Formatosi il silenzio-rigetto sull'istanza di accesso, il ricorrente adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del silenzio rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

Il ricorso deve essere accolto, in considerazione del fatto che, nel caso di specie, viene in rilievo il cosiddetto accesso difensivo, vale a dire l'accesso preordinato all'acquisizione di documenti la cui conoscenza è necessaria ai fini della cura e della difesa degli interessi giuridici dell'accedente, garantito dal comma 7 dell'art. 24 della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione: IIS – - di

FATTO

....., docente, deducendo di aver presentato il 2/10/18 e il 24/4/2019 al Dirigente Scolastico dell'IIS – - di istanze di accesso agli atti con estrazione di copia dell'intera documentazione relativa all'assegnazione della supplenza su classe di concorso A039, in particolare:

- schede individuali relative alla valutazione del punteggio acquisito dai destinatari per la stipula del contratto di supplenza su classe di concorso A039 per l'anno scolastico 2018/2019;
- verbale delle convocazioni per la classe di concorso A039;
- titoli di accesso dei destinatari di contratto su classe di concorso A039.

Il Dirigente Scolastico dell'IIS – - - il 9/5/2019 ha risposto che i criteri delle MAD sono stati individuati come indicati nella circolare n. 402 del 2018 e che la docente individuata per la classe di concorso A039 ha i requisiti indicati nella medesima circolare.

Avverso detto provvedimento, parte ricorrente, ha adito nei termini la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi affinché riesamini il caso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/90, assuma le conseguenti determinazioni, dandone comunicazione all'Ufficio interessato.

E' pervenuta memoria dell'Amministrazione, che ha dedotto che la docente è priva dei punti: b), g) e i) della suindicata circolare n.

Successivamente l'Amministrazione ha ulteriormente precisato che la ricorrente risulta iscritta nelle graduatorie di istituto e non rientra anche nel 1 criterio (punto a) della suddetta circolare.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dalla parte ricorrente, la Commissione osserva quanto segue.

Non risultano prodotte alla Commissione le istanze di accesso in data 2/10/2018 e 24/04/2019 e, pertanto, si invita la parte ricorrente a fornire copia delle stesse.

Nelle more dell'adempimento del predetto incombenza istruttorio, i termini di legge sono interrotti.

PQM

La Commissione invita parte ricorrente a fornire la documentazione, di cui in motivazione, salva l'interruzione dei termini di legge, nelle more dell'espletamento del predetto incombenza istruttorio.

Ricorrente:, Segretario Generale Provinciale

contro

Amministrazione resistente: Questura di

FATTO

....., Segretario Generale Provinciale del ha presentato in data 18/03/2019 alla Questura di richiesta formale di visione/estrazione di copia della seguente documentazione:

proposte premiali riferite all'erogazione del "premio in denaro" per l'annualità 2018.

L'Amministrazione resistente ha negato l'accesso con provvedimento in data 18/04/2019 perché l'istanza era preordinata ad un controllo generalizzato dell'operato della P.A., chiedendo di motivare la richiesta, specificando l'oggetto e l'interesse tutelato, al fine della valutazione dell'ammissibilità dell'istanza.

Avverso il provvedimento di rigetto parte ricorrente ha adito il 24/5/2019 la Commissione.

DIRITTO

La Commissione rileva che non è indicata nel ricorso alla Commissione la data in cui, nella qualità è venuto a conoscenza della nota della Questura di - Ufficio di Gabinetto - Relazioni Sindacali e pertanto si reputa necessario acquisire, ai fini di valutarne la tempestività, detta informazione.

Nelle more dell'adempimento del predetto incumbente istruttorio, i termini di legge sono interrotti.

PQM

La Commissione invita il signor, nella qualità, a fornire l'informazione di cui in motivazione, salva l'interruzione dei termini di legge, nelle more dell'espletamento del predetto incumbente istruttorio.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Autorità Garante per la protezione dei dati personali

FATTO

Il Sig. ha presentato all'Amministrazione un'istanza di accesso agli atti detenuti dall'Amministrazione nell'ambito di un procedimento che lo ha visto contrapposto alla S.p.A..

In particolare ha richiesto tutti gli atti, presupposti, connessi e conseguenti, riferibili alla sua denuncia del 2 luglio 2005, da cui è scaturito il procedimento n.

L'Autorità ha rigettato l'istanza rilevando la genericità dell'istanza di accesso ad atti non specificamente indicati.

Il Sig. ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni insistendo chiedendo che l'Autorità fosse invitata a trasmettere la documentazione indicata nell'istanza di accesso.

In data 24 giugno 2019 l'Amministrazione ha depositato memoria.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso inammissibile in quanto sovrapponibile a quello già deciso nella riunione del 15 novembre 2017, anch'esso avente ad oggetto la richiesta della documentazione contenuta nel medesimo fascicolo n.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Autorità Garante per la protezione dei dati personali

FATTO

Il Sig. ha presentato all'Amministrazione un'istanza di accesso agli atti detenuti dall'Amministrazione nell'ambito di un procedimento che lo ha visto contrapposto alla S.p.A..

Avverso il silenzio rigetto il Sig. ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni, chiedendo che l'Autorità fosse invitata a trasmettere i documenti – specificamente indicati nell'istanza del 2/5/2019, che, a suo dire, sarebbero contenuti nel fascicolo del procedimento n.

In data 25 giugno 2019 l'Amministrazione ha depositato memoria.

DIRITTO

La Commissione, in mancanza di chiarimenti dell'Autorità circa l'esistenza o meno dei documenti richiesti dall'istante relativamente al fascicolo n. ritiene in via cautelativa di accogliere il ricorso venendo a tale riguardo in rilievo il diritto di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente, in quanto parte del procedimento in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso invitando l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso, nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Autorità Garante per la protezione dei dati personali

FATTO

Il Sig. ha presentato all'Amministrazione un'istanza di accesso agli atti detenuti dall'Amministrazione nell'ambito di un procedimento che lo ha visto contrapposto alla S.p.A..

L'Autorità ha rigettato l'istanza rilevando la genericità dell'istanza di accesso ad atti non specificamente indicati.

Il Sig. ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni insistendo chiedendo che l'Autorità fosse invitata a trasmettere la documentazione indicata nell'istanza di accesso riguardante il procedimento n.

In data 25 giugno 2019 l'Amministrazione ha depositato memoria.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso inammissibile in quanto sovrapponibile a quello già deciso nella riunione del 11 settembre 2018, anch'esso avente ad oggetto la richiesta della documentazione contenuta nel medesimo fascicolo n.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.

Ricorrente: Comune di (.....)

contro

Amministrazione resistente: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per le Infrastrutture, i sistemi informativi e statistici - Direzione generale per la vigilanza sulle concessionarie autostradali - Ufficio territoriale di

FATTO

Con istanza presentata il 4 dicembre 2018 ad ANAS s.p.a., poi da questi inoltrata all'ufficio territoriale di del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il comune di (.....) ha chiesto l'accesso a due pareri emessi nel 2013 da quel Ministero in merito ad una permuta, tra Autostrada s.p.a. e quel comune, di aree non funzionali alla viabilità autostradale.

Lamentando che su tale istanza si fosse formato il silenzio rigetto, con ricorso presentato il 5 giugno 2019 l'ente locale ha adito questa Commissione.

Con nota pervenuta alla Commissione stessa il 18 giugno 2019 l'ufficio territoriale di ha resistito al ricorso.

DIRITTO

Il ricorso va dichiarato inammissibile, ai sensi del combinato disposto del comma 4 lettera *b*) e del comma 7 lettera *c*) dell'art. 12 del D.P.R. n. 186/2004, non essendovi stata allegata la ricevuta di spedizione, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, di copia del ricorso stesso ad Autostrada s.p.a. soggetto che, secondo quanto evidenziato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti al comune ricorrente, risultava controinteressato rispetto all'istanza di accesso, ai sensi dell'art. 22 comma 1 lettera *c*) della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Provincia di – Ufficio edilizia sismica

FATTO

Con istanza presentata il 1° aprile 2019, deducendo di esser comproprietario di un edificio a (.....) interessato da lavori di ristrutturazione e consolidamento sismico, ha chiesto alla provincia di la comunicazione di inizio lavori e l'autorizzazione sismica, a suo dire risalente al giugno 2015, riguardanti l'edificio stesso.

Lamentando che su tale istanza si fosse formato il silenzio rigetto, il ha adito questa Commissione con ricorso ivi pervenuto il 22 maggio 2019.

DIRITTO

Sia nell'istanza di accesso sia nel successivo ricorso manca qualsiasi indicazione riguardo all'unità immobiliare, asseritamente facente parte dell'edificio interessato dai lavori ai quali si riferisce la documentazione oggetto dell'istanza stessa, della quale il sarebbe proprietario. Evidentemente tale carenza impedisce a questa Commissione qualsiasi vaglio riguardo alla sussistenza dell'interesse all'accesso; e, quindi, rende imprescindibile chiedere chiarimenti in proposito al ricorrente stesso.

Nelle more del predetto incombenza istruttorio vanno dichiarati interrotti i termini di legge.

PQM

La Commissione invita il ricorrente a fornire adeguata documentazione riguardo al suo diritto di comproprietà nell'edificio interessato dai lavori ai quali si riferisce la documentazione oggetto dell'istanza di accesso, dichiarando altresì interrotti i termini di legge nelle more di tale incombenza istruttorio.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Azienda Ospedaliera

FATTO

Con istanza presentata all'Azienda Ospedaliera il 24 aprile 2019, medico anestesista presso l'azienda stessa, ha chiesto l'accesso ad una serie di documenti concernenti un intervento chirurgico svoltosi il, durante il quale la paziente era deceduta, ed ai successivi accertamenti istruttori: documenti alla luce dei quali l'azienda ospedaliera stava ricercando un accordo bonario con i congiunti della paziente stessa, di seguito ad un procedimento giudiziale di accertamento tecnico preventivo che quei medesimi congiunti avevano proposto anche nei confronti del

Lamentando che su tale istanza di accesso si fosse formato il silenzio rigetto e deducendo altresì che nella regione era mancante la figura del difensore civico, il ha adito questa Commissione con ricorso ivi pervenuto il 10 giugno 2019.

DIRITTO

Posto che il si è avvalso della posta elettronica certificata (PEC) per inviare il ricorso a questa Commissione ed alle altre parti, tra cui i congiunti della paziente deceduta, tuttavia egli ha omesso di allegare al ricorso le ricevute di invio e di ricezione della PEC inviata ai soggetti diversi da questa Commissione: ricevute delle quali va quindi disposto il deposito a cura del medesimo, riservandosi comunque di valutare l'ammissibilità di tale modalità di invio del ricorso introduttivo.

Medio tempore i termini di legge vanno dichiarati interrotti.

PQM

La Commissione invita il ricorrente a trasmettere la documentazione di cui in motivazione, dichiarando altresì interrotti i termini di legge nelle more di tale incombenza istruttorio.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri

FATTO

Con istanza presentata all'Arma dei Carabinieri il 30 aprile 2019, militare dell'Arma stessa, ha chiesto l'accesso alla documentazione in virtù della quale era stato aperto nei suoi confronti un procedimento disciplinare.

Lamentando che tale istanza fosse stata accolta solo parzialmente, perché l'accesso gli era stato consentito (il) oscurando però le generalità del mittente e del destinatario della *mail* in base alla quale era stato aperto il suddetto procedimento disciplinare, il ha adito questa Commissione con ricorso ivi pervenuto il 27 maggio 2019.

Dopo essersi sostanzialmente rimessa al vaglio di questa Commissione con una prima memoria depositata l'11 giugno di quello stesso anno, con ulteriore memoria del 19 di quello stesso mese l'Arma dei Carabinieri ha resistito al ricorso.

DIRITTO

A prescindere dal merito del ricorso, preliminarmente risulta indispensabile che l'Amministrazione resistente dia comunicazione al controinteressato, ossia al mittente della *mail* di denuncia nei confronti del, riguardo all'istanza di accesso presentata da quest'ultimo ed al correlativo ricorso: atteso che tale controinteressato, ai sensi dell'art. 22 comma 1 lettera c) della legge n. 241/1990 e dell'art. 3 del D.P.R. n. 184/2006, ha facoltà di opporsi all'accesso invocato dal

Medio tempore vanno dichiarati interrotti i termini di legge per la decisione del ricorso.

PQM

La Commissione invita l'Amministrazione a trasmettere l'istanza di accesso al terzo controinteressato, dichiarando interrotti *medio tempore* i termini di legge per la decisione del ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – U.S.R. per il
.....

FATTO

Il Sig. ha formulato all'Amministrazione un'istanza di accesso ad una serie di atti relativi al concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di dirigenti scolastici, indetto con d.d.g./2017, al quale aveva partecipato e sostenuto le prove scritte, mentre non era stato ammesso alla prova orale.

In particolare ha chiesto al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, ai di ottenere copia della seguente documentazione: *"1) copia dell'elaborato scritto del sottoscritto candidato; 2) copia del verbale di correzione adottato dalla Commissione giudicatrice all'esito della prova scritta; 3) copia dei verbali della Commissione giudicatrice di approvazione dei criteri di valutazione per la prova scritta; 4) copia dei verbali relative alle operazioni di scioglimento dell'anonimato; 5) copia del verbale d'aula relativo allo svolgimento della prova scritta, sostenuta dal/la sottoscritto/a in data presso Liceo Statale - (.....); 6) copia dei verbali relativi alle procedure di abbinamento della prova scritta alle Commissioni sul territorio nazionale, per la relativa correzione (cd. abbinamento random); 7) copia dell'elaborato scritto del candidato, che ha sostenuto la prova scritta in data 18.10.18, presso l'Istituto - - (.....). Tale documento si rende necessario al fine di verificare la correttezza dell'operato della Commissione nella valutazione, considerato che, da quanto risulta al sottoscritto, il candidato in esame pur non rispondendo a tutti i quesiti, è stato comunque ammesso alla prova orale".*

Deducendo che l'Amministrazione abbia fornito riscontro fornendo, però, solo indicazioni generiche e parziali sulla possibilità di accedere agli atti della procedura, l'istante ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi del combinato disposto del comma 4, lettera a) e del comma 7, lettera c) dell'art. 12 del d.p.r. n. 186/2004, non avendo il ricorrente allegato copia delle note con cui l'Amministrazione ha negato o differito l'accesso richiesto, note che sono menzionate dall'istante nel suo ricorso alla Commissione, ma che non sono allo stesso allegate.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Arma dei Carabinieri - Comando Provinciale di

FATTO

Con decisione emessa nella seduta dell'8 maggio 2019 questa Commissione ha parzialmente accolto il ricorso proposto da, militare dell'Arma dei Carabinieri, avverso un provvedimento in materia di accesso agli atti adottato dall'Arma stessa: provvedimento che, in particolare, è stato reputato illegittimo nella parte in cui, per il materiale esercizio dell'invocato accesso, era stato assegnato al un termine inferiore a quello di quindici giorni sancito dal comma 1 dell'art. 7 del D.P.R. n. 184/2006.

Con ricorso pervenuto a questa Commissione il 6 giugno 2019 il ha evidenziato che l'Amministrazione resistente, con nota pervenutagli il 29 maggio 2019, lo aveva nuovamente invitato, al fine di esercitare materialmente l'originario accesso agli atti, a presentarsi tra quello stesso giorno ed il 12 giugno 2019; ed ha però lamentato come anche tale intervallo temporale risulterebbe irrispettoso del predetto termine di quindici giorni, a motivo della non computabilità del giorno di decorrenza del termine stesso, cioè del 29 maggio 2019.

Nessuna memoria è pervenuta dall'Amministrazione resistente.

DIRITTO

In via pregiudiziale deve osservarsi come il ricorso vada a censurare l'asserita inottemperanza, da parte dell'Amministrazione già destinataria di un'istanza di accesso agli atti, ad una decisione di questa Commissione: la quale, tuttavia, non è competente riguardo all'ottemperanza stessa.

Nondimeno può soggiungersi nel merito, alla luce del provvedimento emesso dall'Amministrazione resistente il 29 maggio 2019 censurato con l'odierno ricorso, come al sia stato assegnato per l'esercizio del diritto di accesso un intervallo temporale che palesemente ricomprendeva anche quella stessa data del 29 maggio 2019: nella quale, peraltro alle 9 antimeridiane, quel provvedimento risulta esser stato notificato al stesso. Perciò appare evidente come l'Amministrazione abbia inteso assegnargli esattamente un intervallo di quindici giorni: la cui misura, inoltre, non può reputarsi significativamente inficiata dall'orario in cui, in coincidenza del primo giorno di quel medesimo intervallo, al è stato comunicato il provvedimento in questione.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ufficio Scolastico Regionale per P..... - Ambito Territoriale di e Istituto scolastico di

FATTO

Il Sig. formulava alle Amministrazioni resistenti un'istanza di accesso finalizzata ad acquisire copia della seguente documentazione:

- a) dichiarazioni rese dai componenti del seggio (....., e), nonché delle dichiarazioni rese dai rappresentanti lista, dalle quali emergerebbe la sua presenza e partecipazione durante le operazioni di spoglio;
- b) il ricorso proposto da un candidato (Sig.) della Lista n. avverso la proclamazione degli eletti.

A sostegno dell'istanza deduceva di essere stato chiamato dalla Dirigente e dalla Commissione Elettorale e che gli era stato contestato di aver illegittimamente partecipato alle operazioni di spoglio, nelle quali era stato eletto quale componente del Consiglio d'Istituto e di volersi, pertanto, difendere da tale accusa.

L'Ufficio scolastico comunicava all'istante di non detenere nessuno dei documenti richiesti mentre l'Istituto scolastico rigettava l'istanza, genericamente rilevando la carenza di interesse diretto, concreto ed attuale in capo all'istante.

Avverso il rigetto della sua istanza di accesso per carenza di interesse il Sig. ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi del combinato disposto del comma 4, lettera b) e del comma 7, lettera c) dell'art. 12 del d.p.r. n. 186/2004, non avendo il ricorrente allegato la ricevuta della spedizione, mediante raccomandata a.r., di copia del ricorso ai soggetti indicati nella parte in fatto, controinteressati rispetto all'istanza di accesso, ex art. 22, comma 1, lettera c) della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Prefettura di

FATTO

Il sig. ha formulato un'istanza di accesso alla Prefettura di per conoscere una serie di documenti ed informazioni concernenti l'impianto di stoccaggio di gas sito in località (.....) dove deduce essere state installate alcune tubazioni di collegamento per l'invio del gas elaborato dalla centrale ai pozzi e viceversa.

Tale istanza ha fatto seguito ad un'interlocuzione con la Prefettura in ordine alla disciplina normativa e tecnica applicabile.

Il Sig., ritenendo non soddisfacenti le spiegazioni già fornite dall'Amministrazione, in particolare sotto il profilo dell'assenza di "scenari incidentali" afferenti alle condotte che collegano la centrale con i *cluster*, ha formulato un'istanza qualificata come proposta ai sensi e per gli effetti di cui della l. 241/90, del D.lgs. 33/2013 e del D.lgs. 195/2005.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla sua istanza, il ricorrente ha adito la Commissione, affinché riesaminasse il caso ed assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione ha fatto pervenire per conoscenza a questa Commissione una nota diretta al ricorrente nella quale fornisce i chiarimenti richiesti ed indica le disposizioni, anche tecniche, di riferimento.

A seguito di tale nota, la Commissione, vista la nota della Prefettura, la quale previa istruttoria con il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, aveva fornito le informazioni richieste anche in ordine alla disciplina tecnica ritenuta applicabile, ha dichiarato improcedibile il ricorso per cessazione della materia del contendere, fermo restando l'obbligo di mettere a disposizione del ricorrente i documenti o i provvedimenti che non sono reperibili su *internet*, perché non pubblicati.

La Prefettura ha ottemperato all'invito e, successivamente, l'istante ha formulato una nuova istanza di accesso, diretta alla medesima Prefettura in cui deduce che, esaminata la nota ostesa – nella quale si fa riferimento ad una valutazione del rischio effettuata "dal legislatore" a monte dei D.M. del 16.4.2008 e 17.4.2008, non è riuscito a reperire alcunché.

La Prefettura ha riscontrato tale istanza deducendo di non essere in possesso di nessun altro documento diverso o nuovo rispetto a quanto già messo a disposizione dell'istante in occasione del precedente accesso.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso infondato in quanto l'Amministrazione ha fatto presente che non è in possesso di documenti diversi od ulteriori rispetto a quelli già consegnati all'istante.

PQM

La Commissione rigetta il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Autorità Garante per la protezione dei dati personali

FATTO

Il Sig., dipendente di ruolo dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali, con la qualifica di impiegato operativo, ha presentato all'Amministrazione una diffida, contenente anche un'istanza di accesso agli atti detenuti dall'Amministrazione relativamente al procedimento diretto al suo inquadramento giuridico-retributivo all'esito di alcuni accordi sindacali che assume non adempiuti dall'Amministrazione.

Il Sig., deducendo che l'Autorità, con nota del 21 maggio 2019 prot. n. si fosse limitata a descrivere la situazione senza, però, riscontrare l'istanza di accesso, ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento venendo in rilievo il diritto di accesso al fascicolo personale dell'istante nonché ad atti connessi al procedimento di inquadramento del ricorrente, il quale, in quanto parte del procedimento in questione, ha diritto di accedervi in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Legione Carabinieri – Comando Provinciale di

FATTO

Il Ten. Col. ha formulato al Comando Provinciale di un'istanza di accesso diretta alla visione e all'estrazione copia di una serie di documenti, finalizzata a poter contestare con ricorso gerarchico al Ministero della Difesa le "note caratteristiche" redatte nei suoi confronti.

A seguito dell'avvenuta regolarizzazione dell'istanza, veniva comunicato l'accoglimento dell'istanza stessa. Su alcuni documenti, tuttavia, l'Amministrazione apponeva degli *omissis* laddove vi erano riferimenti a terze persone, ritenendo preminente dover tutelare la riservatezza di terzi.

Non condividendo l'ostensione, in forma parziale, della documentazione richiesta l'interessato ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

Il Comando ha depositato memoria.

La Commissione emanava un'ordinanza istruttoria nella quale faceva presente che l'Amministrazione aveva dedotto di aver accolto l'istanza di accesso presentata dal ricorrente nella forma della ostensione del documento corredato da "omissis" diretti a salvaguardare la riservatezza dei soggetti terzi.

Tale modalità di ostensione non risultava, tuttavia, giustificata da ragioni specifiche, ma risultava genericamente diretta alla tutela della riservatezza di terzi senza, peraltro, che risulti che questi fossero stati edotti della presentazione dell'istanza di accesso, per poter presentare motivata opposizione.

Per quanto sopra la Commissione riteneva necessario che l'Amministrazione provvedesse a trasmettere l'istanza di accesso ed il ricorso alla Commissione ai soggetti che, di fatto, aveva qualificato come controinteressati ai sensi dell'art. 22, comma 1 lett. c) della l. 241/90 affinché gli stessi potessero esercitare la propria facoltà di opposizione.

In esecuzione della predetta ordinanza istruttoria l'Amministrazione ha interpellato i controinteressati dei quali due (il Ten. Col. e la Sig.ra, sua coniuge) hanno formulato opposizione deducendo che le parti della lettera oscurate riguarderebbero un non meglio precisato "dissidio familiare" da cui sono scaturite iniziative giudiziarie

DIRITTO

La Commissione osserva che la lettera in contestazione (n. del) che contiene le parti oscure risulta redatta dal Comandante *pro tempore* in relazione all'incontro tra il Col. ed il Col., sicchè, ancorché in essa si faccia riferimento a talune circostanze riguardanti terze persone – rispettivamente, a quanto consta, la coniuge e la compagna dei due colonnelli, l'oscuramento delle parti di essa riguardanti le circostanze di fatto – evidentemente riferite dai due e riportate nella nota riassuntiva del Comandante – non appare giustificata.

La Commissione ritiene, pertanto, il ricorso meritevole di accoglimento ritenendo infondate le due opposizioni trasmessa dall'Amministrazione atteso che l'invocato interesse alla riservatezza, in disparte la genericità del richiamo operato, risulta comunque recessivo rispetto all'interesse difensivo tutelato dal comma 7 dell'art. 24 L. 241/1990.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno – Prefettura di – Questura di

FATTO

Il Sig. ha rivolto alle Amministrazioni resistenti un'istanza di accesso diretta a conoscere gli atti relativi al procedimento relativo alla sua istanza finalizzata all'ottenimento della cittadinanza italiana, presentata presso la Prefettura di nel corso dell'anno 2014.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso da parte della Prefettura e del Ministero, l'istante adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

La Questura, invece, deduce il ricorrente, ha riscontrato l'istanza rilevando di aver inoltrato il proprio rapporto informativo già nel 2016.

DIRITTO

La Commissione, pur prendendo atto di quanto rappresentato dal ricorrente in ordine al riscontro dalla Questura che ha fornito una informazione sullo stato del procedimento in relazione a quanto di sua competenza, ritiene il ricorso meritevole di accoglimento atteso che, a fronte dell'istanza presentata, sussiste il diritto del ricorrente a conoscere gli atti che sono presenti nel fascicolo del procedimento, venendo a tale riguardo in rilievo il diritto di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente, in quanto parte del procedimento in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita le Amministrazioni a riesaminare l'istanza di accesso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Questura di

FATTO

Il Sig. ha presentato alla Questura di un'istanza di accesso agli atti del procedimento avviato per ottenere il rinnovo del porto d'armi per uso sportivo.

La Questura di ha autorizzato l'accesso, ma il ricorrente deduce che, in sede di esecuzione, un altro dirigente della Divisione Polizia amministrativa e sociale (non qualificatosi) avrebbe "negato" la visione del fascicolo, consegnando, poi, solo copia di una relazione del Commissariato di P.S. di

Il Sig. ha, dunque, adito la Commissione affinché riesaminasse il caso.

La Questura di ha depositato memoria.

DIRITTO

La Commissione, pur prendendo atto di quanto rappresentato dalla Questura, che ha consegnato all'istante il principale atto di suo interesse – connesso all'avvio del procedimento diretto al diniego di rinnovo del porto d'armi, ritiene il ricorso meritevole di accoglimento atteso che, a fronte dell'istanza presentata, sussiste il diritto del ricorrente a conoscere gli atti che sono presenti nel fascicolo del procedimento, venendo a tale riguardo in rilievo il diritto di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente, in quanto parte del procedimento in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ispettorato Territoriale del Lavoro di

FATTO

La Sig.ra formulava un'istanza d'accesso agli atti e documenti relativi al fascicolo dell'ispezione svolta dall'Ispettorato a seguito di una sua richiesta d'intervento ispettivo nei confronti dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di del quale la stessa è dipendente.

L'Ispettorato, con proprio atto del 19 aprile 2019, prot. n. autorizzava parzialmente l'accesso alla documentazione oscurando gli stessi nelle parti contenenti dati personali e negando l'accesso ai documenti sottratti all'accesso ai sensi del D.M. n. 757/1994.

L'istante, presa visione e ritirata copia dei documenti contenuti nel fascicolo ispettivo, con eccezione per gli atti sottratti all'accesso ai sensi del D.M. n. 757/1994, il 9 maggio formulava una nuova istanza in cui chiedeva l'accesso alle dichiarazioni, acquisite in sede ispettiva, sia dei consiglieri dell'Ordine dei Commercialisti di dott., dott.ssa, sia delle dipendenti dell'ordine professionale citato e

Tale istanza veniva rigettata in data 29 maggio 2019, con la seguente motivazione: *“l'istanza non può essere accolta poiché tali documenti rientrano nella categoria degli atti sottratti al diritto d'accesso ai sensi dell'art. 2, lettera c) ed art. 3) comma 1 lettera b) del DM 757/94 MLPS.”*

A seguito del rigetto opposto dall'Amministrazione all'istanza di accesso in questione, la ricorrente adiva la Commissione affinché si pronunciasse sulla legittimità del diniego in questione, ai sensi dell'art. 25 della legge 241/90.

L'Ispettorato ha depositato una memoria in cui rileva di aver, successivamente, riesaminato l'istanza d'accesso della dott.ssa e che, con provvedimento del 19 giugno 2019 prot. n. inoltrato con pec in pari data all'istante, ha consentito l'accesso ai verbali ispettivi relativi alle dichiarazioni di coloro che non risultavano lavoratori dipendenti dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di

Nel medesimo provvedimento di riesame citato è stato, poi, confermato il diniego all'accesso in ordine ai verbali ispettivi che riportano le dichiarazioni rese dalle due dipendenti le quali risultavano e risultano tuttora lavoratrici dipendenti presso il predetto Ordine.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere in relazione alla documentazione ostesa dall'Amministrazione in sede di riesame, successivamente alla proposizione del ricorso.

Per il resto il ricorso è inammissibile ai sensi del combinato disposto del comma 4, lettera b) e del comma 7, lettera c) dell'art. 12 del d.p.r. n. 184/2006, non avendo parte ricorrente allegato la ricevuta della spedizione, mediante raccomandata a.r., di copia del ricorso ai soggetti controinteressati rispetto all'istanza di accesso, ex art. 22, comma 1, lettera c) della legge n. 241/1990.

Non può, pertanto, essere esaminata, nel merito, l'istanza di accesso alle dichiarazioni da quest'ultima rese in seno al procedimento amministrativo.

PQM

La Commissione dichiara in parte improcedibile il ricorso per cessazione della materia del contendere e per il resto lo dichiara inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Prefettura di

FATTO

Il Sig. formulava alla Prefettura un'istanza di accesso e richiesta di informazioni relativamente alla sua domanda finalizzata ad ottenere il conferimento della cittadinanza italiana.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

La Prefettura ha depositato una nota in cui fa presente di avere a suo tempo riscontrato analoga istanza fornendo le indicazioni richieste e che, essendo rimasta immutata la situazione di fatto, ha ritenuto di non riscontrare la nuova istanza di accesso.

DIRITTO

La Commissione ritiene che il ricorso sia meritevole di essere accolto, limitatamente agli atti che sono presenti nel fascicolo del procedimento riguardante l'istante venendo a tale riguardo in rilievo il diritto di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente, in quanto parte del procedimento in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

Il ricorso appare, invece, infondato nella parte in cui l'istanza era finalizzata ad acquisire una serie di atti (pareri istruttori emessi) atteso che la Prefettura ha rilevato che è rimasta immutata la situazione di fatto rispetto a quanto in precedenza già comunicato e che, dunque, non sono presenti nel fascicolo quegli specifici atti richiesti con l'istanza di accesso

La Commissione rileva, per completezza che, l'accesso richiesto in via "telematica" senz'altro ammissibile non significa facoltà di accesso al fascicolo telematico formato dall'Amministrazione, all'interno del quale possono essere contenuti atti e documenti che sono sottratti al diritto di accesso ai sensi dell'art. 24, comma 2, della legge n. 241 del 1990 e della relativa disciplina regolamentare di settore.

PQM

La Commissione accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, rigettandolo per il resto.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Questura di

FATTO

Il Sig. alla Questura di un'istanza di accesso diretta ad estrarre copia degli atti del procedimento relativo alla sua istanza di rilascio del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo.

Formatosi il silenzio-rigetto sull'istanza di accesso, a mezzo del proprio difensore, ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

La Questura ha fatto pervenire una nota alla Commissione, in cui comunica che la pratica di soggiorno *“è stata esitata favorevolmente da quest'Ufficio con il rilascio del chiesto Permesso di soggiorno CE per Soggiornanti di Lungo Periodo, attualmente in produzione presso l'Istituto Poligrafico dello Stato con sede in Roma”* e rileva che l'interessato *“potrà consultare l'apposito sito della Polizia di Stato ai fini della consegna del titolo”*.

DIRITTO

La Commissione, pur prendendo atto di quanto rappresentato dalla Questura in ordine allo stato del procedimento e del suo esito favorevole, ritiene il ricorso fondato in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990, laddove diretto ad estrarre copia degli atti che sono presenti nel fascicolo del procedimento.

La Commissione, infine, considerato che nella nota trasmessa alla Commissione la Questura ha fornito una serie di informazioni sul procedimento invita la Segreteria a trasmettere la predetta nota al ricorrente affinché ne possa avere conoscenza.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione. Manda alla Segreteria per la trasmissione al ricorrente della nota pervenuta dall'Amministrazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto Comprensivo di (.....)

FATTO

Il Sig., in qualità di genitore esercente la potestà sul figlio minore, ha formulato al Dirigente dell'Istituto resistente un'istanza di accesso diretta ad ottenere copia del Regolamento d'Istituto nonché del verbale della seduta del Consiglio di classe del 8.1.2019, con i relativi allegati, nell'ambito della quale era stato adottato un, non meglio specificato, provvedimento di carattere disciplinare nei confronti del figlio.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla sua istanza il Consigliere ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego opposto dall'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/90, assumesse le conseguenti determinazioni

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento.

Viene, in primo luogo in rilievo il diritto di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente, padre del minore che è parte del procedimento in questione e destinatario del provvedimento, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

In secondo luogo, ai sensi del comma 7 dell'art. 24 L. 241/1990 l'accesso deve (comunque) essere garantito quando la conoscenza dei documenti richiesti sia necessaria per curare o per difendere interessi giuridici.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ispettorato Territoriale del Lavoro di – sedi di e

FATTO

Il ricorrente, in data 2 novembre 2018, ha rivolto una richiesta d'intervento all'Ispettorato resistente al fine di verificare la correttezza o meno dell'operato della Azienda Servizi Municipali di – s.p.a. e di s.p.a.- rispettivamente utilizzatore e somministratore – in ordine al continuo lavoro aggiuntivo (supplementare e straordinario) richiestogli, contrario al CCNL di riferimento (farmacisti municipalizzati) e il carattere part time del contratto di somministrazione. Il ricorrente ha, altresì, chiesto all'ispettorato adito di verificare la correttezza o meno della richiesta rivolta al ricorrente di svolgimento di prestazioni lavorative, nonostante quest'ultimo avesse la mano ingessata. Successivamente, con istanza del 7 maggio 2019, il ricorrente, tramite l'avv., ha chiesto di accedere agli atti amministrativi ed alle eventuali sanzioni comminate nei confronti di s.p.a. e di s.p.a. a seguito della richiesta d'intervento citata. Ciò al fine di produrre i chiesti documenti nel giudizio pendente innanzi il Tribunale di – Sezione Lavoro/....., avente ad oggetto la richiesta delle differenze retributive e i danni per comportamento scorretto e mobbizzante del datore di lavoro.

L'Amministrazione, con provvedimento del 21 maggio, ha negato il chiesto accesso ai sensi degli artt. 2 e 3 del D. M. n. 757 del 1994 e che, ai sensi dell'art. 210 c.p.c. il Giudice, su istanza di parte può ordinare ad un terzo di esibire in giudizio il documento di cui si ritenga necessaria l'acquisizione nel processo.

Il provvedimento di diniego del 21 maggio è stato impugnato in termini innanzi la Commissione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990. La ricorrente ha successivamente integrato il gravame mediante deposito di ulteriore documentazione, ossia la lettera con la quale l'Ispettorato acceduto ha comunicato al ricorrente di avere adottato dei provvedimenti sanzionatori nei confronti dei responsabili delle società citate. Al gravame non è allegata la prova della notifica del ricorso alle società controinteressate s.p.a. e di s.p.a.

L'Amministrazione acceduta – sede di ha trasmesso una memoria con la quale ha comunicato di avere trasmesso i chiesti documenti relativi al ricorrente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di e che sono in corso di svolgimento indagini di polizia giudiziaria, i chiesti documenti sono sottratti all'accesso ai sensi dell'art. 329 c.p.p.

DIRITTO

Preliminarmente, la Commissione rileva l'inammissibilità del gravame per mancata allegazione della prova della notifica alle controinteressate s.p.a. e di s.p.a. Pertanto, non essendovi la prova dell'incombente previsto dall'art. 12, comma 4, lett. b), d.P.R. n. 184 del 2006, la Commissione rileva l'inammissibilità del gravame.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 12, commi 4 e 7 del d.P.R. n. 184 del 2006.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate – Riscossione – Direzione generale per il – Settore Servizi Generali ai Contribuenti – Ufficio relazione Contribuenti, Autorità Garante per il Contribuente per il

FATTO

La ricorrente, quale destinataria di un avviso di intimazione di pagamento di una somma pari a euro, con istanza del 21 marzo 2019, ha chiesto di accedere ad ogni atto, documento, verbale cartella esattoriale idoneo a dimostrare l'attività delle amministrazioni resistenti volta "all'interruzione del decorso temporale prescrittivo, ai sensi dell'art. 2943, comma 4 c.c", nonché "alla lettera di trasparenza, ai sensi dell'art. 6 comma 5 del d.P.R. n. 184 del 2006, nel caso in cui l'istanza di accesso difettesse in qualche sua parte". Motiva la ricorrente di volere rendere legittimi i chiesti annullamenti delle notifiche effettuate a mezzo dell'Ufficio di

La condotta inerte delle amministrazioni resistenti integrante la fattispecie del silenzio diniego è stata impugnata in termini innanzi la Commissione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990.

L'Agenzia delle Entrate acceduta nella memoria trasmessa alla Commissione riepiloga la vicenda alla base della richiesta ostensiva e comunica di avere ricevuto la richiesta di accesso del 21 marzo citata solo in data 28 maggio e di avervi dato riscontro con provvedimento del 5 giugno. Con tale provvedimento l'amministrazione evidenzia che l'istanza di accesso reca la data del 21 marzo ma cita documenti prodotti successivamente. Poi, l'Agenzia ribadisce quanto già comunicato in una precedente nota ricevuta dalla ricorrente in data 1 aprile 2019, ossia che l'istanza di accesso deve essere corredata da un documento identificativo dell'accedente e della delega ad un terzo soggetto, qualora necessario. Aggiunge l'amministrazione di avere inviato al Garante per il Contribuente resistente il resoconto delle attività svolte e la corrispondenza intercorsa con la ricorrente.

Il Garante per il Contribuente resistente nella propria memoria ha comunicato che la dettagliata risposta della Direzione Regionale Entrate-Riscossioni chiarisce in maniera completa ed efficace le questioni poste dalla ricorrente e dichiara il non luogo a provvedere.

DIRITTO

La Commissione osserva che la ricorrente, quale destinataria dell'avviso di intimazione pagamento è titolare di un interesse endoprocedimentale, di cui agli artt. 7 e 10 della legge n. 241 del 1990, ad accedere ai chiesti documenti. La mancata allegazione di un documento identificativo non costituisce causa d'inammissibilità ai sensi dell'art. 12 del d.P.R. n. 184 del 2006.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'amministrazione acceduta a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per la – Direzione Generale – Ufficio

FATTO

Il ricorrente, avv., in qualità di Presidente del Consiglio dell'Istituto comprensivo di di, nonché quale genitore dei minori e, in data ha chiesto di accedere alla relazione finale di conclusione dell'ispezione svolta presso l'Istituto citato a partire dal mese di gennaio 2019, in occasione della quale il ricorrente è stato ascoltato unitamente all'ispettore, L'Amministrazione acceduta ha consentito l'accesso alla parte dei documenti relativi all'audizione del ricorrente stesso e per il resto li ha negati per carenza di un interesse qualificato.

Il ricorrente, successivamente al ricevimento del provvedimento di parziale diniego, in data 18 marzo 2019, ha ulteriormente chiarito che l'ispezione è stata avviata, anche, sulla base delle diverse segnalazioni dal lui formulate; aggiunge l'accedente che i documenti sono necessari per verificare se le lamentele e le denunce sporte da diversi genitori/consiglieri di istituto sull'andamento amministrativo e didattico della scuola siano state ritenute fondate e, in caso negativo, valutare l'opportunità di continuare a far frequentare la scuola ai propri figli. Pertanto, l'accedente ribadisce di volere accedere ai documenti su citati. L'Amministrazione, con successivo provvedimento del 17 aprile 2019, ha precisato che la relazione ispettiva depositata al termine dell'attività posta in essere dal Dirigente tecnico non rientra nel novero degli atti inerenti l'attività del collegio. In ogni caso, prosegue l'Ufficio adito che è ancora in corso l'attività amministrativa correlata alla vicenda e, dunque, di volere differire la decisione in ordine all'accessibilità dei documenti.

Tale provvedimento di differimento è stato impugnato in data 10 giugno 2019, innanzi la Commissione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990.

DIRITTO

La Commissione invita l'Amministrazione adita a volere trasmettere il presente gravame ai controinteressati, ossia ai coloro che sono menzionati nel chiesto documento che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza; nelle more di tale incombente vanno dichiarati interrotti i termini per la decisione.

PQM

La Commissione invita l'Amministrazione a notificare il ricorso ai controinteressati; *medio tempore* sono interrotti i termini per la decisione

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: s.p.a.

FATTO

Il ricorrente, con istanza dell'08.04.2019 rivolta alla società resistente ha chiesto di accedere a:

1. “dati attestanti disservizio di rete (“falsi negativi” - fenomeno così indicato dal Presidente della Corte di Appello di, “in relazione al tabulato telefonico quando non completato dalla ricerca di attivazione del ponte radio” . . . OMISSIS, nell’ambito del Proc. Pen. / – R.G. App. – /, R.G.N.R. istruito a proprio carico come da sentenza prodotta) nel periodo temporale: –, disservizi occorsi nel traffico in entrata dell’utenza mobile (in uso a), determinati unicamente in giorni e orari diversi, dal solo traffico in uscita delle due utenze fisse: – (entrambe in uso alla stazione CC di), ma non riportati nei tabulati telefonici aventi nr. – datati, come, altrimenti, previsto dalla normativa di settore, D.lgs. 109/2008”;
- 2) “acquisizione della richiesta dei dati di disservizio di rete o meglio “falsi negativi”, presentata, nell’anno 2009, dal Presidente della Corte di Appello di, nell’ambito del Proc. Pen. – R.G. App. – istruito a carico del ricorrente)”;
- 3) “acquisizione del modello standard di tabulato telefonico licenziato da codesto Gestore”.

Ciò per tutelare i propri diritti ed interessi; motiva infatti il ricorrente di essere stato ingiustamente condannato e destituito dal servizio.

La condotta inerte della società resistente integrante la fattispecie del silenzio diniego è stata impugnata innanzi la Commissione, in data 4.06.2019, ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 della legge n. 241 del 1990. Il ricorso è stato notificato alla controinteressata

DIRITTO

La Commissione, con riferimento al punto n. 1 della richiesta ostensiva, osserva che la medesima ha ad oggetto informazioni e non documenti amministrativi, come tali esclusi dall’ambito di applicazione del Capo V della legge n. 241 del 1990. Relativamente ai punti nn. 2 e 3 dell’istanza, la Commissione rileva che il ricorrente, al fine di tutelare i propri diritti ed interessi, è titolare di un interesse qualificato ad accedere ai chiesti documenti.

PQM

La Commissione, in parte dichiara il ricorso inammissibile e in parte lo accoglie, nei sensi di cui in motivazione e, per l'effetto, invita l'amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria – Direzione generale del personale e delle risorse

FATTO

La ricorrente è vedova dell'Assistente Capo del Corpo di Polizia penitenziaria sig., già dipendente del Ministero della Giustizia deceduto in data La vedova ricorrente con istanza del 12.04.2019 rivolta al Ministero resistente ha chiesto di accedere a tutti i documenti del procedimento di riconoscimento da causa di servizio della patologia denominata “..... e", procedimento avviato dal *de cuius* in data 1.07.2017. La ricorrente ha chiesto altresì di conoscere il termine di conclusione ed il nominativo del responsabile del procedimento. Espone la sig.ra nell'istanza citata che al marito è già stata riconosciuta la dipendenza da causa di servizio delle patologie di cui alla tabella b) del d.P.R. n. 834 del 30.12.1981 (decreto m./...../.....). Motiva la ricorrente che i chiesti documenti sono necessari per il conseguimento della pensione di reversibilità privilegiata da destinare anche ai figli orfani minorenni.

La condotta inerte dell'amministrazione resistente, integrante la fattispecie del silenzio diniego è stata impugnata in termini innanzi la Commissione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990.

DIRITTO

La Commissione evidenzia che la ricorrente, quale vedova del sig., è titolare di un interesse qualificato ad accedere ai documenti del procedimento volto al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio anche delle patologie sopra indicate. Con riferimento alla richiesta di conoscere il termine di conclusione ed il nominativo del responsabile del procedimento, la Commissione rileva che tale richiesta, avendo ad oggetto informazioni e non documenti amministrativi, esula dall'ambito di applicazione del Capo V della legge n. 241 del 1990. Tuttavia, la Commissione ricorda che “L'unità organizzativa competente e il nominativo del responsabile del procedimento sono comunicati ai soggetti di cui all'articolo 7 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse” (art. 5, comma 3, legge n. 241 del 1990).

PQM

La Commissione in parte accoglie il ricorso, nei sensi di cui in motivazione e, per l'effetto, invita l'amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte, in parte lo dichiara inammissibile per incompetenza.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Questura di - Commissariato di Polizia di Stato distaccato di

FATTO

Il ricorrente, con istanza del 16.05.2019 rivolta al Commissariato resistente, ha chiesto di accedere all'esposto/denuncia presentato dalla dott.ssa nei suoi confronti ed ai verbali di ascolto del ricorrente stesso; ciò al fine di tutelare nelle sedi opportune i propri diritti ed interessi. Espone, infatti, l'accedente che la sig.ra nel corso dell'udienza del (Giudizio Penale N.; R.G. Dib. N.) avrebbe riferito di essere stata intimidita dal sig. e di avere, pertanto, presentato l'esposto/denuncia oggetto della richiesta ostensiva.

L'amministrazione acceduta, con provvedimento dell'11.06.2019 ha comunicato di essere a disposizione per l'eventuale accesso dei chiesti documenti. Tale provvedimento è stato impugnato in termini innanzi la Commissione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990. Al ricorso non è allegata la prova della notifica alla controinteressata del gravame stesso.

DIRITTO

Preliminarmente, la Commissione rileva l'inammissibilità del gravame per mancata allegazione della prova della notifica alla controinteressata sig.ra, Pertanto, non essendovi la prova dell'incombente previsto dall'art. 12, comma 4, lett. b), d.P.R. n. 184 del 2006, la Commissione rileva l'inammissibilità del gravame.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 12, commi 4 e 7 del d.P.R. n. 184 del 2006.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di – Direzione Generale

FATTO

Il ricorrente, funzionario dipendente dell'Istituto resistente dal 1.0.1982, con istanza dell'11 maggio 2019, ha chiesto di accedere alla disposizione prot. n. del 14.03.2016 della Direzione generale con la quale sono state emanate le direttive e la ripartizione delle somme per la corresponsione dei compensi per la performance e per specifiche responsabilità, previste dall'art. 17 del CCNL del 1° aprile 1999 annualità 2016, alla base dell'assegnazione di posizioni di responsabilità dalle quali il ricorrente è rimasto escluso.

La condotta inerte dell'Istituto resistente integrante la fattispecie del silenzio diniego, è stata impugnata innanzi la Commissione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990.

E' pervenuta memoria dell'amministrazione resistente la quale riferisce di avere disposto il chiesto accesso in data 14.05.2019.

DIRITTO

La Commissione, preso atto della memoria con la quale l'amministrazione acceduta ha comunicato di avere concesso il chiesto accesso in data 14.05.2019, rileva la cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Prefettura di – Ufficio territoriale del Governo

FATTO

Il ricorrente, dopo avere ricevuto il verbale di contestazione del 29.08.2016 per superamento dei limiti di velocità, ha chiesto con istanza del 24.05.2019 rivolta anche a questa Commissione, di accedere ad una serie di documenti ed informazioni, al fine di tutelare i propri diritti ed interessi innanzi il Giudice di Pace. Comunica il ricorrente di avere inoltrato già tre richieste ostensive alla Polizia locale ed alla Prefettura resistente.

La Prefettura resistente ha comunicato di non possedere i chiesti documenti.

DIRITTO

La Commissione è competente ad esaminare i ricorsi avverso i provvedimenti, espressi o taciti, di diniego dell'accesso. Il sig., ha rivolto alla Commissione un'istanza di accesso e, pertanto, la Commissione non può che dichiarare il non luogo a provvedere.

PQM

La Commissione dichiara il non luogo a provvedere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria – Direzione generale del personale e delle risorse – Corte di Appello di

FATTO

La ricorrente tramite gli avv.ti e, con istanza del 16.04.2019 rivolta al Ministero resistente ha chiesto di accedere ai documenti del procedimento liquidatorio inerente il decreto emesso dalla Corte di Appello di– sezione, n. del, Espone la ricorrente che la Corte di Appello di – sez., ha accolto il ricorso avverso l'irragionevole durata di un procedimento giudiziario condannando il Ministero resistente alla liquidazione di un equo indennizzo pari a euro autorizzando la provvisoria esecuzione. Motiva la sig.ra che il Ministero acceduto non ha, ancora, provveduto al pagamento delle somme indicate.

La condotta inerte dell'amministrazione resistente, integrante la fattispecie del silenzio diniego è stata impugnata in termini innanzi la Commissione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990.

La Corte di Appello di – Ragioneria, con memoria ricevuta in data 10.06.2019, ha comunicato di non essere competente al pagamento dei decreti inerenti l'equa riparazione, a far data dal 1 settembre 2015, i quali, così come disposto dal "piano straordinario di rientro dal debito Pinto", sono posti in pagamento dal Ministero della Giustizia.

DIRITTO

La Commissione evidenzia che la ricorrente, quale creditrice nei confronti del Ministero resistente, è titolare di un interesse endoprocedimentale ad accedere ai documenti del procedimento liquidatorio citato nella parte in fatto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 7 e 10 della legge n. 241 del 1990.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso, nei sensi di cui in motivazione e, per l'effetto, invita l'amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comune di

FATTO

Il ricorrente, con istanza di accesso del 18 aprile 2019, ha chiesto al Comune resistente di accedere al provvedimento di valutazione degli aspetti di natura urbanistica ed architettonica dell'immobile identificato al catasto del Comune resistente al foglio, particella, in odine al quale, in data 21.12.2018 il sig. ha presentato un esposto, nonché copia dei documenti presenti nel fascicolo pertinente gli accertamenti effettuati presso l'immobile citato a seguito dell'esposto.

La condotta inerte dell'amministrazione resistente integrante la fattispecie del silenzio diniego è stata impugnata innanzi la Commissione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990.

Il Comune resistente ha trasmesso una memoria con la quale ha comunicato di avere dato seguito alla richiesta del ricorrente e che informerà la Commissione dello sviluppo dell'iter procedurale. Aggiunge di non avere dato riscontro alla richiesta a causa di malfunzionamenti della posta.

DIRITTO

La Commissione chiede al ricorrente ed al Comune di volere comunicare o fornire prova del ricevimento della richiesta ostensiva da parte del Comune acceduto. Nelle more i termini di legge restano interrotti.

PQM

La Commissione invita le parti ad adempiere l'incombente di cui in motivazione. I termini di legge restano interrotti.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca

FATTO

Il ricorrente architetto, quale partecipante all'avviso pubblico volto alla selezione del Direttore dell'Agenzia resistente, con istanza del, ha chiesto all'Agenzia medesima di accedere ai seguenti documenti:

1. La pubblicazione della short list dei candidati che sono stati convocati per sostenere un colloquio che si è tenuto il, ovvero l'indicazione della stessa accessibile via internet;
1. Tabelle di valutazione dei candidati (L.241/1990)
2. Verbali conclusivi (L.241/1990).
3. Verbale del CDA di individuazione della short list;
4. Criteri e modalità stabiliti dal CDA per l'individuazione dei candidati ritenuti idonei (c.d.) short list. Ciò al fine di valutare l'opportunità di tutelare i propri diritti ed interessi nelle sedi opportune. Con precedente istanza di accesso dell'11 aprile il ricorrente aveva chiesto di accedere a:
 - a) Copia del verbale di valutazione della commissione (art. 22 L. 241 /1990);
 - b) Criteri di valutazione adottati dai commissari (art. 22 L.241/1990).
 - c) Pubblicazione della "short list dei candidati che sono stati convocati per sostenere un colloquio tenutosi il, ovvero l'indicazione della stessa accessibile via internet (D.lgs 33/2103).

L'amministrazione acceduta, con provvedimento del 31.05.2019, con riferimento alla richiesta di accesso ordinario, ha comunicato di avere trasmesso al ricorrente in allegato alla nota del 10 maggio 2019, l'estratto del verbale della seduta del del Consiglio Direttivo, la relazione istruttoria allegata all'estratto di verbale di esame della candidatura del ricorrente ed ogni utile chiarimento sulla procedura di nomina. Aggiunge l'amministrazione che il verbale citato specifica i criteri utilizzati per la definizione della *short list*, ossia le "significative esperienze dirigenziali maturate nella direzione di strutture complesse, con riferimento a durata, ruoli ricoperti e attinenza al settore della valutazione, quest'ultima strettamente connessa alle metodiche valutative delle Università e degli enti di ricerca". L'Agenzia spiega poi che dal verbale citato è stata omessa *la short list* per non essere il ricorrente titolare di un interesse qualificato ad accedervi, atteso che il suo curriculum è stato ritenuto non rispondente ai criteri utilizzati per la definizione della *short list* dal Consiglio direttivo.

Il provvedimento di parziale diniego è stato impugnato innanzi la Commissione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990.

L'amministrazione acceduta ha trasmesso una memoria del 20.06.2019, con la quale dopo avere riepilogato la propria *governance* ha ampiamente motivato in ordine al carattere discrezionale e fiduciario dell'incarico di direttore in questione, rimesso al Presidente ed al Consiglio direttivo dell'Agenzia. Scelta compiuta tra una ristretta rosa di candidati in possesso dei requisiti previsti dall'avviso pubblico di manifestazione di interesse a partecipare alla selezione. Aggiunge l'Agenzia di non avere stilato una graduatoria in considerazione della natura di atto di "macro organizzazione" della nomina, ai sensi dell'art. 4, comma 1 lett. e) del d.lgs. n. 165 del 2001 ed il carattere non comparativo della procedura.

DIRITTO

La Commissione osserva che il ricorrente quale parte del procedimento volto all'individuazione del Direttore dell'Agenzia, è titolare di un interesse endoprocedimentale ad eccedere ai documenti del relativo procedimento, ai sensi degli artt. 7 e 10 della legge n. 241 del 1990. Inoltre, secondo il costante orientamento della giurisprudenza il soggetto partecipante al procedimento null'altro deve dimostrare per legittimare l'istanza ostensiva nei confronti dei relativi atti e documenti (c.d. "accesso endoprocedimentale") se non la veste di parte dello stesso procedimento.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso, nei sensi di cui in motivazione e, per l'effetto, invita l'amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Ufficio scolastico regionale – Ufficio

FATTO

La ricorrente, quale partecipante al concorso a cattedra 2016 – prova suppletiva, per l'ambito disciplinare AD01 (A01 arte ed immagine nella scuola secondaria di I grado – A17 disegno e storia dell'arte negli istituti di istruzione secondaria di II grado), ha chiesto di accedere alla propria prova scritta svolta in data ed alla propria prova pratica svolta il Motiva la ricorrente di essere stata convocata in data per la prova orale e “successivamente alla sospensione di non avere ricevuto alcuna convocazione”.

La condotta inerte dell'amministrazione resistente, integrante la fattispecie del silenzio diniego è stata impugnata in data 30 maggio innanzi la Commissione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990. Al gravame sono allegati l'istanza di accesso recante la data del 2 luglio 2018 ed il protocollo dell'amministrazione acceduta recante la data del 3 aprile 2019.

DIRITTO

La Commissione chiede alla ricorrente di volere chiarire la ragione della diversità della data contenute nell'istanza di accesso e di quella citata nel protocollo dell'amministrazione acceduta. I termini di legge restano interrotti.

PQM

La Commissione chiede alla ricorrente di fornire i chiarimenti di cui in motivazione. Nelle more i termini di legge restano interrotti.

Ricorrente: Rappresentanza sindacale unitaria presso Agenzia – Direzione Regionale del
contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale del

FATTO

I ricorrenti sigg. ri,,, e, quali componenti della Rappresentanza sindacale unitaria costituita presso l’Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale del, con istanza del 18.02.2019 rivolta a quest’ultima hanno chiesto di accedere alle informazioni ed ai dati relativi alla distribuzione delle prestazioni di ore straordinario ed i relativi importi liquidati al personale della Direzione Regionale dell’agenzia resistente. In particolare, i ricorrenti hanno chiesto di accedere a:

1. straordinario pianificato e straordinario consuntivo;
2. monte ore e l’importo stanziato a disposizione della Direzione Regionale;
3. distribuzione per articolazione/uffici che ne hanno fruito;
4. ore straordinarie pagate, le ore convertite in banca ore o in riposo compensativo per singolo ufficio o dipendente.

Gli accedenti chiedono che i documenti siano distinti per gli anni dal 2016 al 2018 e per il mese di gennaio 2019. Motivano i ricorrenti che il personale avrebbe lamentato un trattamento non uniforme in sede di concessione/autorizzazione delle prestazioni di ore straordinario e fondano la loro legittimazione all’accesso sulla base del mandato di rappresentatività che i dipendenti hanno loro conferito mediante le elezioni. Con successiva istanza del 13.03.2019 i ricorrenti hanno esteso la richiesta ostensiva anche al mese di febbraio 2019.

L’amministrazione acceduta, con provvedimento del 26.04.2019, ha negato il chiesto accesso trattandosi di informazioni ricavabili solo dalla elaborazione di una rilevante mole documentale.

Il provvedimento del 26.04.2019 è stato impugnato innanzi la Commissione in data 20.05.2019, ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 della legge n. 241 del 1990.

E’ pervenuta memoria di parte resistente del 18.06.2019, la quale rileva la tardività del gravame, la carenza di interesse in capo ai ricorrenti e l’inesistenza dei chiesti documenti. Osserva l’Agenzia che il ricorso sarebbe tardivo perché l’istanza di accesso reca la data del 18.02.2019 e che lo straordinario non è uno strumento di crescita del trattamento retributivo.

DIRITTO

La Commissione osserva che il ricorso è in termini atteso che il dies ad quo decorre dalla data di ricevimento del provvedimento di diniego, ossia il 26.04.2019. L'amministrazione ha dichiarato, poi, che il soddisfacimento della richiesta ostensiva, richiede un'attività di raccolta ed elaborazione dati, non consentita dalla legge n. 241 del 1990, il che comporta l'inammissibilità della domanda.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Ufficio scolastico provinciale di

FATTO

La prof.ssa ricorrente, tramite l'avv. con istanza del 4 aprile 2019 presentata ai sensi dell'art. 5 del d.lgs n. 33 del 2013, ha chiesto di accedere allo stato di servizio, comprensivo dell'indicazione della data di inizio della carriera di insegnante di ruolo e quella, eventuale, di collocamento in pensione del prof. Ciò al fine di provare in giudizio l'attività professionale svolta da quest'ultimo.

La condotta inerte dell'amministrazione resistente, integrante la fattispecie del silenzio diniego è stata impugnata in termini innanzi la Commissione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990. Al ricorso non è allegata la prova della trasmissione dello stesso al controinteressato

DIRITTO

La Commissione osserva in via generale di non essere competente e pronunciarsi sulle richieste di accesso civico stante l'istituzione, ad opera del d.lgs. n. 33/2013, del responsabile della trasparenza cui vanno indirizzate le richieste di riesame relative a dinieghi opposti a domande di accesso civico. Inoltre, la sig.ra non ha chiarito il nesso di collegamento tra la richiesta ostensiva e l'interesse dichiarato e pertanto il ricorso non è riconducibile nell'alveo dell'accesso ordinario in ordine al quale la Commissione è competente.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile per incompetenza.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria - Direzione Generale del Personale e delle Risorse e Direzione Generale della Formazione

FATTO

La ricorrente, con istanza del 30 aprile 2019, rivolta all'amministrazione resistente ha chiesto di accedere ai seguenti documenti:

1. copia dell'eventuale provvedimento di dimissione dal corso di formazione per /..... della Polizia Penitenziaria della sig.ra, comprensivo del numero dei giorni frequentati ed il calendario del corso (per poter mettere in relazione questi dati con i dettami dell'art. 12 del Decreto Legislativo 162/2010);
2. l'ultimo prospetto relativo allo stato di fabbisogno di personale ove risulti l'eventuale saturazione della pianta organica relativa ai / della Polizia Penitenziaria, al fine di comprendere anche se e quante vacanze siano state accumulate.

Motiva la ricorrente di essere stata ingiustamente la prima esclusa dal corso di formazione citato e di volere dimostrare che la partecipazione al corso della controinteressata, dipendente della regione, è illegittima. Aggiunge la ricorrente di avere segnalato tale questione a partire dall'8 novembre 2017.

La condotta inerte dell'amministrazione resistente, integrante la fattispecie del silenzio diniego è stata impugnata in termini innanzi la Commissione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990. Al ricorso è allegata copia della ricevuta di spedizione della Raccomandata A/R alla controinteressata.

DIRITTO

La Commissione osserva che la ricorrente, quale partecipante esclusa per prima dal corso di formazione citato, è titolare di un interesse qualificato ad accedervi. Tali documenti sono, infatti, necessari per verificare l'eventualità di tutelare i propri diritti ed interessi, ad esempio mediante l'ammissione al corso di formazione successivo.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente: Società agricola di

contro

Amministrazione resistente: Ispettorato Territoriale di -

FATTO

La Sig.ra, nella qualità di legale rappresentante della Società agricola, rappresentata e difesa dall'avv., a seguito di accertamento ispettivo condotto da parte resistente e conseguente notifica del verbale di accertamento per obbligazione contributiva, in data 8 aprile 2019 chiedeva di poter accedere a tutti i documenti del procedimento ispettivo, motivando la domanda a fini ispettivi.

Parte resistente ha negato l'accesso, ritenendo sottratta la documentazione domandata in ragione del disposto di cui all'art. 329 c.p.p. atteso che nel corso degli accertamenti gli ispettori contestavano alla ricorrente fattispecie costituenti reato con conseguente inoltro alla Procura della Repubblica competente.

Contro tale diniego la Società agricola di ha adito in termini la Commissione. Parte resistente ha depositato memoria difensiva insistendo per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Con riferimento al ricorso presentato dalla Società agricola di, la Commissione osserva quanto segue.

La Commissione osserva che la ricorrente è certamente titolare di un interesse diretto, concreto ed attuale all'accesso richiesto in quanto la documentazione si riferisce direttamente alla medesima ed è destinato a produrre effetti giuridici nella sua sfera giuridica, apparendo assolutamente congruo il riferimento al necessario diritto di difesa.

Viene, infatti, in rilievo il cosiddetto accesso difensivo, vale a dire l'accesso preordinato all'acquisizione di documenti la cui conoscenza è necessaria ai fini della cura e della difesa degli interessi giuridici dell'accedente, garantito dal comma 7 dell'art. 24 della legge n. 241/1990.

La Commissione prende atto della dichiarazione della amministrazione resistente secondo la quale l'accesso sarebbe precluso per la comunicazione della notizia di reato ma, in merito, osserva quanto segue.

Secondo l'orientamento ormai costante di questa Commissione in linea con la recente giurisprudenza del TAR l'accesso non è per ciò stesso precluso dalla pendenza delle indagini da parte della Procura ma spetta alla amministrazione adita richiedere alla Procura procedente il nulla osta all'accesso e, qualora i documenti richiesti siano stati sequestrati, richiedere altresì l'estrazione di copia dei medesimi.

Sulla base delle suesposte considerazioni la Commissione sospende la decisione invitando la amministrazione adita a richiedere alla Procura competente il nulla osta all'accesso richiesto.

Nelle more del predetto incombente istruttorio i termini di legge rimangono interrotti.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi sospende la decisione invitando la amministrazione resistente ad adempiere all'incombente istruttorio di cui in motivazione, nelle cui more i termini di legge rimangono interrotti.

Ricorrente: Società

contro

Amministrazione resistente: Ispettorato Territoriale di

FATTO

La Sig.ra, nella qualità di legale rappresentante della Società, rappresentata e difesa dall'avv., a seguito di accertamento ispettivo condotto da parte resistente e conseguente notifica del verbale di accertamento per obbligazione contributiva, in data chiedeva di poter accedere a tutti i documenti del procedimento ispettivo, motivando la domanda a fini ispettivi.

Parte resistente ha negato l'accesso, ritenendo sottratta la documentazione domandata in ragione del disposto di cui all'art. 329 c.p.p. atteso che nel corso degli accertamenti gli ispettori contestavano alla ricorrente fattispecie costituenti reato con conseguente inoltro alla Procura della Repubblica competente.

Contro tale diniego la Società ha adito in termini la Commissione. Parte resistente ha depositato memoria difensiva insistendo per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Con riferimento al ricorso presentato dalla Società, la Commissione osserva quanto segue.

La Commissione osserva che la ricorrente è certamente titolare di un interesse diretto, concreto ed attuale all'accesso richiesto in quanto la documentazione si riferisce direttamente alla medesima ed è destinato a produrre effetti giuridici nella sua sfera giuridica, apparendo assolutamente congruo il riferimento al necessario diritto di difesa.

Viene, infatti, in rilievo il cosiddetto accesso difensivo, vale a dire l'accesso preordinato all'acquisizione di documenti la cui conoscenza è necessaria ai fini della cura e della difesa degli interessi giuridici dell'accedente, garantito dal comma 7 dell'art. 24 della legge n. 241/1990.

La Commissione prende atto della dichiarazione della amministrazione resistente secondo la quale l'accesso sarebbe precluso per la comunicazione della notizia di reato ma, in merito, osserva quanto segue.

Secondo l'orientamento ormai costante di questa Commissione in linea con la recente giurisprudenza del TAR l'accesso non è per ciò stesso precluso dalla pendenza delle indagini da parte della Procura ma spetta alla amministrazione adita richiedere alla Procura procedente il nulla osta all'accesso e, qualora i documenti richiesti siano stati sequestrati, richiedere altresì l'estrazione di copia dei medesimi.

Sulla base delle suesposte considerazioni la Commissione sospende la decisione invitando la amministrazione adita a richiedere alla Procura competente il nulla osta all'accesso richiesto.

Nelle more del predetto incumbente istruttorio i termini di legge rimangono interrotti.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi sospende la decisione invitando la amministrazione resistente ad adempiere all'incumbente istruttorio di cui in motivazione, nelle cui more i termini di legge rimangono interrotti.

Ricorrente: Società S.S.

contro

Amministrazione resistente: Ispettorato Territoriale di

FATTO

La Sig.ra, nella qualità di legale rappresentante della Società S.S., rappresentata e difesa dall'avv., a seguito di accertamento ispettivo condotto da parte resistente e conseguente notifica del verbale di accertamento per obbligazione contributiva, in data 8 aprile 2019 chiedeva di poter accedere a tutti i documenti del procedimento ispettivo, motivando la domanda a fini ispettivi.

Parte resistente ha negato l'accesso, ritenendo sottratta la documentazione domandata in ragione del disposto di cui all'art. 329 c.p.p. atteso che nel corso degli accertamenti gli ispettori contestavano alla ricorrente fattispecie costituenti reato con conseguente inoltro alla Procura della Repubblica competente.

Contro tale diniego la Società ha adito in termini la Commissione. Parte resistente ha depositato memoria difensiva insistendo per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Con riferimento al ricorso presentato dalla Società, la Commissione osserva quanto segue.

La Commissione osserva che la ricorrente è certamente titolare di un interesse diretto, concreto ed attuale all'accesso richiesto in quanto la documentazione si riferisce direttamente alla medesima ed è destinato a produrre effetti giuridici nella sua sfera giuridica, apparendo assolutamente congruo il riferimento al necessario diritto di difesa.

Viene, infatti, in rilievo il cosiddetto accesso difensivo, vale a dire l'accesso preordinato all'acquisizione di documenti la cui conoscenza è necessaria ai fini della cura e della difesa degli interessi giuridici dell'accedente, garantito dal comma 7 dell'art. 24 della legge n. 241/1990.

La Commissione prende atto della dichiarazione della amministrazione resistente secondo la quale l'accesso sarebbe precluso per la comunicazione della notizia di reato ma, in merito, osserva quanto segue.

Secondo l'orientamento ormai costante di questa Commissione in linea con la recente giurisprudenza del TAR l'accesso non è per ciò stesso precluso dalla pendenza delle indagini da parte della Procura ma spetta alla amministrazione adita richiedere alla Procura procedente il nulla osta all'accesso e, qualora i documenti richiesti siano stati sequestrati, richiedere altresì l'estrazione di copia dei medesimi.

Sulla base delle suesposte considerazioni la Commissione sospende la decisione invitando la amministrazione adita a richiedere alla Procura competente il nulla osta all'accesso richiesto.

Nelle more del predetto incumbente istruttorio i termini di legge rimangono interrotti.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi sospende la decisione invitando la amministrazione resistente ad adempiere all'incumbente istruttorio di cui in motivazione, nelle cui more i termini di legge rimangono interrotti.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto Tecnico Economico Statale “.....” –

FATTO

Il Sig., in proprio e nella qualità di docente e libero professionista, già nel mese di maggio 2018 ha chiesto all'Istituto resistente copia dei documenti relativi al Sig. e riferiti all'inserimento del medesimo nelle graduatorie di terza fascia – Geografia, classe di concorso A-21.

Inizialmente ed in riscontro alla suddetta richiesta, l'amministrazione chiedeva di meglio specificare l'interesse sotteso alla domanda di accesso. L'odierno ricorrente pertanto, specificava che, pur essendo stato depennato dalla graduatoria predetta, ha la certezza di potervi rfigurare per l'anno scolastico 2020 e, in tale prospettiva, avrebbe interesse ad ottenere la documentazione in esame.

Peraltro estendeva la sua richiesta anche alle graduatorie per le classi di concorso di scienze economiche ed aziendali e scienze matematiche sempre riferiti al controinteressato

L'amministrazione, da ultimo, con nota del 18 maggio 2019 ha negato l'accesso rilevando, da una parte, che essendo il ricorrente escluso dalle graduatorie di Geografia non avrebbe interesse ad accedere e, dall'altra, con riguardo alle altre graduatorie, che il segue nelle rispettive graduatorie il ricorrente ed anche in questo senso non sussisterebbe interesse.

Contro tale diniego il Sig. ha adito la Commissione.

DIRITTO

Sul gravame presentato dal Sig., la Commissione osserva quanto segue.

Il diniego opposto da parte resistente è legittimo. Ed invero, con riguardo alla graduatoria di Geografia, è condivisibile l'assunto per cui, non essendo al momento inserito nella medesima, il ricorrente non è titolare di interesse diretto, concreto e attuale. Analogamente è a dirsi per le restante documentazione riferita alle altre graduatorie, atteso che il docente controinteressato non precede ma segue il ricorrente e dunque anche in parte qua non si scorge un interesse qualificato all'ostensione.

Il ricorso, pertanto, non merita accoglimento.

PQM

La Commissione respinge il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

FATTO

Con istanza asseritamente presentata al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca il 6 aprile 2019, partecipante al concorso per dirigenti scolastici indetto con decreto dirigenziale n. 1259/2017, ha chiesto l'accesso ad una serie di documenti riguardanti la prova scritta di tale concorso, all'esito della quale aveva constatato di non esser stata ammessa alla successiva prova orale.

Lamentando che a tale istanza il Ministero avesse fornito risposte dapprima interlocutorie e poi implicanti un differimento dell'accesso, l'..... ha adito questa Commissione con ricorso ivi pervenuto il 7 maggio 2019.

Nessuna memoria è pervenuta dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

DIRITTO

Al ricorso non risulta allegata l'istanza di accesso agli atti asseritamente presentata dall'..... il 6 aprile 2019. Inoltre nel ricorso stesso non vengono menzionati in alcun modo gli atti contemplati in quell'istanza; e, addirittura, sono rinvenibili plurimi riferimenti ad altra P.A. (l'INPS) che appaiono manifestamente inconferenti.

Pertanto, essendo impossibile vagliare nel merito l'eventuale fondatezza dell'istanza di accesso, il ricorso si appalesa inammissibile.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per la - Ambito territoriale di

FATTO

Con istanza presentata all'Ambito territoriale di l'11 aprile 2019 il docente scolastico ha chiesto l'accesso a numerosi documenti concernenti l'*iter* del procedimento di riscatto del periodo di durata legale del corso di laurea.

Lamentando che a tale istanza l'Amministrazione destinataria aveva risposto, il 18 di quello stesso mese, sostanzialmente consentendo l'accesso ad uno soltanto dei documenti contemplati nell'istanza, con ricorso pervenuto il 23 maggio 2019 lo ha adito questa Commissione.

Nessuna memoria è pervenuta dall'Amministrazione resistente.

DIRITTO

L'istanza di accesso presentata dallo aveva ad oggetto non soltanto una nota stilata il 12 febbraio 2003 dall'allora Provveditorato agli studi di, le cui funzioni sono oggi sostanzialmente demandate all'Ambito territoriale resistente, ma anche una serie di documenti che comprovassero l'invio di quella nota al ricorrente stesso e ad Amministrazioni terze, nonché la sua ricezione in capo a ciascuno di quei destinatari.

Ciò posto, la laconicità della risposta fornita alla non rende evidente se l'Ambito territoriale resistente abbia individuato, quale oggetto dell'istanza di accesso, esclusivamente la predetta nota del 12 febbraio 2003; o se, invece, essa abbia inteso negare di essere in possesso dell'ulteriore documentazione di cui ai punti 2 – 8 dell'istanza stessa. Perciò appare opportuno chiedere uno specifico chiarimento a quest'ultimo proposito all'Amministrazione resistente.

Medio tempore vanno dichiarati interrotti i termini per la decisione di questa Commissione.

PQM

La Commissione invita l'Amministrazione resistente a fornire i chiarimenti di cui in motivazione, dichiarando *medio tempore* interrotti i termini per la decisione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco

FATTO

Il Sig., in forza presso i Vigili del Fuoco, ha chiesto in data 11 febbraio 2019 all'amministrazione resistente di poter accedere ai documenti riguardanti la propria posizione in carriera, con particolare riferimento al verbale in cui la Commissione si è espressa sul parametro, concernente le potenzialità di sviluppo professionale.

Parte resistente ha rilasciato un verbale contenente numerosi omissis, dell'apposizione dei quali si duole il ricorrente ritenendo l'ostensione sostanzialmente negata e pertanto ha adito in termini la Commissione. Parte ha depositato memoria difensiva chiedendo l'irricevibilità per aver il ricorrente presentato altra domanda di accesso in data 7 marzo 2019 e comunque ritenendolo infondato. Nella seduta plenaria dello scorso 15 aprile la Commissione al fine di potersi pronunciare nel merito della controversia, ha chiesto a parte resistente chiarimenti sulle ragioni dell'oscuramento e se esso derivasse da esigenza di tutela della riservatezza di terze persone. Parte resistente, con nota del 30 maggio u.s. ha depositato memoria con la quale tuttavia sembra far riferimento ad altre vicende pendenti con l'odierno ricorrente e relative ad un corso di formazione dirigenziale cui avrebbe preso parte il e fornisce chiarimenti sulla tempestività del gravame.

DIRITTO

Sul ricorso depositato dal Sig. la Commissione osserva quanto segue.

Preso atto della nota di parte resistente, si osserva che i chiarimenti domandati non afferivano alla tempestività del ricorso, quanto alle ragioni dell'oscuramento del verbale rilasciato al ricorrente. Su tale ultimo profilo nessuna considerazione è stata svolta da parte resistente e, dunque, si invita nuovamente l'amministrazione a fornire chiarimenti al riguardo.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, invita parte resistente a fornire i chiarimenti di cui alla parte motiva interrompendo i termini della decisione.

Ricorrente:;;,;;;;;

contro

Amministrazione resistente: INPS –

FATTO

I Sigg.ri;;,;;;;, in proprio e nella qualità di dipendenti della, hanno chiesto all'amministrazione resistente in data 15 aprile 2019 di accedere alle domande di integrazione salariale presentate dalla predetta azienda, avendone interesse in ragione della decurtazione della propria retribuzione di conseguenza disposta nei loro confronti.

Formatosi il silenzio rigetto, in termini hanno adito la Commissione.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dai;;,;;;;, ricorrenti la Commissione osserva quanto segue.

Preliminarmente deve rilevarsi la presenza di un soggetto controinteressato all'ostensione in capo alla, Pertanto, trattandosi di soggetto individuabile al momento della proposizione del ricorso da parte dei ricorrenti, questi avrebbero dovuto provvedere alla notifica ai controinteressati secondo il combinato disposto di cui all'articolo 12, comma 4, lettera *b*) e comma 7, lettera *c*). Non avendo dimostrato di aver assolto l'incombente, il ricorso deve dichiararsi inammissibile.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, ai sensi dell'art. 12, comma 4, lettera *b*), e comma 7, lettera *c*) del D.P.R n. 184, 12 aprile 2006, lo dichiara inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali – Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca-Direzione generale degli affari generali delle risorse umane e per i rapporti con le regioni e gli enti territoriali - - Gestione risorse umane e polo economico e finanziario

FATTO

Il Sig., in proprio, riferisce di aver presentato all'amministrazione resistente in data 15 aprile 2019 istanza di accesso al seguente documento: «*nota di opposizione all'accesso del controinteressato del 25 febbraio 2019 all'istanza d'accesso dell'accidente del 10 gennaio 2019*».

La richiesta era motivata dall'odierno ricorrente come segue “*in qualità di idoneo non vincitore del concorso a n. posti di Funzionario amministrativo-C3 presso il ruolo dell'ex, la cui graduatoria è stata approvata con Determinazione del Segretario Generale n° dell'....., già oggetto di pronunce giurisdizionali con parere Cons. Stato n. /, trasfuso in d.P.R. 5 ottobre 2009, nonché sentenze TAR Lazio n. / e Cons. Stato n. /, richiamata la previa istanza d'accesso agli atti del 10 gennaio 2019 (erroneamente indicata in V.s. nota di riscontro dell'11 febbraio 2019, Prot., quale «trasmessa dalla S.V. in data 20 gennaio u.s.»), quale tesa ad acquisire al punto 1) l'eventuale atto di assunzione del primo idoneo non vincitore, collocato in posizione immediatamente anteriore all'accidente, quale ad oggi risultante all'esito dei ridetti giudicati sulla vertenza, a tutela della propria posizione di idoneo non vincitore, nonché ai fini della programmazione triennale del fabbisogno del personale per gli anni 2017-2019 sulla scorta dell'efficacia temporale della graduatoria in esame, ai fini di scorrimento della medesima, richiamata la V.s. nota di riscontro dell'11 febbraio 2019, Prot., laddove si comunica che: «copia dell'istanza, con particolare riferimento alla richiesta di rilascio di copia degli atti di cui al punto 1), è stata trasmessa, con nota prot. n. del 7 febbraio 2019, alla Dr.ssa la quale, in qualità di controinteressata, ha facoltà di presentare entro il termine di 10 giorni motivata opposizione alla richiesta di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del DPR 184/06».*

Parte resistente non ha fornito riscontro alla domanda di accesso e contro il silenzio rigetto formatosi il ricorrente ha adito in termini la Commissione, notificando il ricorso alla controinteressata. L'amministrazione resistente ha depositato memoria difensiva rilevando di aver già concesso in precedenza l'accesso all'atto di assunzione della controinteressata e di non aver ritenuto sussistere un interesse qualificato all'ostensione della nota formulata dalla medesima in sede di accesso considerato che le argomentazioni ivi svolte dalla non sono state ritenute meritevoli di accoglimento e che, invero, la documentazione sostanziale richiesta dal gli era già stata consegnata. Rileva inoltre che la nota di

opposizione della era già stata precedentemente domandata dal ricorrente in data 22 febbraio e rispetto ad essa l'amministrazione aveva già risposto.

DIRITTO

Con riferimento al ricorso presentato dal Sig. la Commissione osserva quanto segue.

In disparte il profilo concernente la sussistenza di interesse qualificato all'accesso in capo al ricorrente, rileva in via preliminare la circostanza per cui il aveva già richiesto in data 22 febbraio la nota di opposizione della Su tale istanza è agli atti il riscontro datato 7 marzo di parte resistente che, in sostanza, non rilascia il documento ritenendo le argomentazioni della controinteressata non rilevanti. Pertanto il ricorrente avrebbe dovuto impugnare tale diniego nei trenta giorni successivi ai sensi dell'articolo 12, comma 2, D.P.R. n. 184/2006, il quale dispone che il gravame avverso provvedimenti di diniego e/o differimento dell'accesso debba essere presentato nei trenta giorni successivi alla piena conoscenza del provvedimento impugnato o alla formazione del silenzio. Nel caso che occupa, quindi, il termine è spirato il 7 aprile 2019 mentre il ricorso reca la data del 24 maggio 2019 e dunque oltre i termini di legge.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso irricevibile per tardività, ai sensi dell'art. 12, commi 8 e 2, del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Università di

FATTO

Il Sig. riferisce di aver presentato all'amministrazione resistente in data 23 aprile 2019 domanda per «decreto del direttore generale dell'ateneo del, n., prot., al fine di nomina di responsabile dei dati personali dell'ateneo, con cui è stato indicato quale soggetto in possesso di conoscenze e competenze richieste dall'art. 37, par. 5, r.p.d., nonché atti prodromici al ridetto decreto ivi compresa istanza dell'interessato aspirante ed allegati e successivi atti della valutazione comparativa». Ha indicato i seguenti motivi alla base della propria richiesta di accesso agli atti: «esigenza difensiva e risarcitoria in materia di protezione dai dati personali avanti l'autorità garante per la protezione dei dati personali nell'ambito del procedimento di cui al fascicolo, anche al fine della successiva azione ex art. 143, c. 4, d.lgs. 196/2003, avanti il tribunale del luogo di residenza del responsabile del trattamento; diritto di accesso difensivo in materia di trattamento illecito di dati personali mantenuti a sito web d'ateneo oltre il termine di legge e rimossi solo a seguito di reclamo avanti la competente autorità garante per la protezione dei dati personali, ravvisato che gli atti oggetto d'accesso attengono alla procedura di selezione e nomina del responsabile del trattamento dei dati personali dell'ateneo che deve ritenersi il soggetto responsabile dell'illecito da cui esigenza d'acquisire gli atti di selezione e nomina del ridetto in quanto soggetto esterno all'amministrazione pubblica, di talché recessiva ogni esigenza di riservatezza del medesimo stante la prevalenza del diritto di protezione dei dati personali rispetto ai meri dati personali comuni del soggetto interessato, vieppiù considerato che gli atti di selezione e valutazione comparativa per l'attribuzione dell'incarico devono comunque ritenersi accessibili in sede d'accesso civico ex art. 5, d.lgs. 33/2013».

La richiesta veniva rigettata con nota del successivo 22 maggio.

Contro tale diniego il Sig. ha depositato in termini ricorso alla scrivente Commissione. Parte resistente ha depositato memoria difensiva.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig. la Commissione osserva quanto segue.

Il ricorrente ha allegato al ricorso una nota di diniego relativa ad altra e diversa richiesta di accesso formulata sempre nei confronti della medesima amministrazione resistente e rispetto alla quale ha depositato altro ricorso sempre alla Commissione.

Pertanto, non avendo depositato il provvedimento impugnato ai sensi dell'art. 12, comma 7, lettera c) del D.P.R. n. 184/2006, il ricorso è inammissibile.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso ai sensi dell'art. 12, comma 7, lettera c) del D.P.R. n. 184/2006.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Università degli Studi -

FATTO

Il Sig. in data 23 aprile u.s. ha chiesto all'amministrazione resistente di poter accedere alla seguente documentazione: *«Atti eventualmente trasmessi con relativi allegati alla procura della repubblica di ovvero altra procura italiana in relazione alla segnalazione indicata nella nota del dpo dell'ateneo del, dalla data del 01 settembre 2014 sino alla data di risposta alla presente; - atti eventualmente ricevuti con relativi allegati dalla procura della repubblica di ovvero da altra procura italiana in relazione alla segnalazione indicata nella nota del dpo dell'ateneo del, cpv., dalla data del 01 settembre 2014 sino alla data di risposta alla presente; - atti ricevuti dal ministero della difesa dalla data del 01 novembre 2012 sino alla data di risposta alla presente in relazione alla formale comunicazione dello status di pubblico dipendente contemporaneo allo svolgimento d'attività didattica accademica non autorizzata dall'ente d'appartenza; - atti trasmessi dal ministero della difesa dalla data del 01 novembre 2012 sino alla data di risposta alla presente in relazione alla formale comunicazione dello status di pubblico dipendente contemporaneo allo svolgimento d'attività didattica accademica on autorizzata dall'ente d'appartenza; - atti trasmessi da ogni altra pubblica amministrazione dalla data del 01 novembre 2012 ino alla data di risposta alla presente in relazione alla formale comunicazione dello status di pubblico dipendente contemporaneo allo svolgimento d'attività didattica accademica non autorizzata dall'ente d'appartenza».*

Ha indicato i seguenti motivi alla base della propria richiesta di accesso agli atti: *«esigenza di tutela anche giurisdizionale in relazione a segnalazione dell'amministrazione a procura della repubblica del quale indicata nella nota del dpo dell'ateneo del, cpv., nonché in relazione alla conoscenza dello status di pubblico dipendente dell'accedente in forza di atti trasmesse da altre pubbliche amministrazioni dal 01 novembre 2012; diritto di accesso difensivo in relazione ad atti trasmessi ovvero ricevuti da procura della repubblica dal 01 settembre 2014 sino alla data di risposta, nonché da amministrazione pubblica già datrice di lavoro dell'accedente ovvero da ogni altra pubblica amministrazione, dal 01 novembre 2012 sino alla data di risposta, per comunicare lo status di pubblico dipendente dell'accedente»*

In data 21 maggio 2019 parte resistente ha riscontrato la domanda di accesso formulata dal Sig., accogliendola in parte e negandola con riferimento ad alcuni documenti, siccome relativi ad indagini di polizia giudiziaria afferenti l'incarico di insegnamento di che trattasi.

Contro tale diniego parziale il Sig. ha adito in termini la Commissione. Parte resistente ha depositato memoria difensiva insistendo per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig. la Commissione osserva quanto segue.

Il parziale diniego impugnato, come rilevato da parte resistente, attiene a documenti di polizia giudiziaria rispetto ai quali sono in corso indagini. Pertanto, tenuto anche conto che sulla medesima vicenda il ricorrente aveva già presentato analoga domanda di accesso e successivo ricorso alla scrivente Commissione, il ricorso non può trovare accoglimento.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo respinge.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Difesa – Consiglio della magistratura militare

FATTO

Il Sig. in data 12 marzo u.s. ha chiesto all'amministrazione resistente di poter accedere alla seguente documentazione: «atti di decisione disciplinare magistratuale militare adottati successivamente alla pronuncia-....., n., omessi i dati personali relativi agli incolpati, alle sedi di servizio e ad ogni eventuale soggetto fisico e giuridico terzo, ravvisata la previa acquisizione dei precedenti atti decisori in forza d'istanza d'accesso del 19 settembre 2011, da cui nota di accoglimento del 27 ottobre 2011, Prot. (dossier n./...../.....), di talché nulla quaestio all'ostensione».

La richiesta veniva formulata sia ai sensi dell'art. 5, comma 2, del d. lgs. n. 33/2013 e dunque alla stregua del c.d. accesso civico generalizzato che della legge n. 241 del 1990 e veniva motivata per “*ragioni di ricerca scientifica in materia di ampliamento della giurisdizione militare*”.

Parte resistente ha negato l'accesso rilevando di aver già deliberato e respinto una analoga precedente richiesta di accesso e comunque opponendo una disposizione regolamentare ostativa dell'accesso nel caso di specie.

Contro tale diniego il ha adito in termini la Commissione.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig. la Commissione osserva quanto segue.

Preliminarmente si osserva che già nella seduta dello scorso 11 settembre la Commissione aveva esaminato un caso analogo seppur fondato su richiesta di accesso ai sensi del d. lgs. n. 33/2013, dichiarando inammissibile il successivo ricorso. Nel caso in esame oggi il richiedente formula domanda di accesso anche ai sensi della legge n. 241 del 1990 e, tuttavia, si ritiene che la motivazione addotta non faccia emergere un interesse qualificato all'accesso e che in ogni caso all'ostensione osta la norma regolamentare di cui all'art. 14, comma 3, lettera f) del regolamento interno del Consiglio della magistratura militare, opposta da parte resistente che questa Commissione non ha il potere di disapplicare.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo respinge.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Liceo Scientifico Statale di – Ufficio scolastico regionale per la
.....

FATTO

La Sig.ra, rappresentata e difesa dall'avv., riferisce di aver presentato alle amministrazioni resistenti a mezzo PEC in data 26 marzo 2019 domanda di accesso ai documenti relativi all'erogazione del TFS del proprio marito defunto, docente presso il Liceo resistente e ciò nella propria qualità di erede.

Non avendo ottenuto riscontro nei trenta giorni successivi, in data 29 maggio u.s. la Sig.ra ha adito la Commissione.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dalla Sig.ra, la Commissione osserva quanto segue.

Preliminarmente la Commissione rileva la sua tardività. Si osserva al riguardo che l'articolo 12, comma 2, D.P.R. n. 184/2006, dispone che il gravame avverso provvedimenti di diniego e/o differimento dell'accesso debba essere presentato nei trenta giorni successivi alla piena conoscenza del provvedimento impugnato o alla formazione del silenzio. Nel caso di specie il silenzio rigetto si è formato in data 26 aprile 2019 e pertanto contro tale diniego la ricorrente avrebbe dovuto adire la Commissione nei trenta giorni successivi, spirati in data 25 maggio 2019, mentre il ricorso reca la data del 29 maggio 2019 e dunque oltre i termini di legge concessi per la sua proposizione, e pertanto esso deve dichiararsi irricevibile.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso irricevibile per tardività, ai sensi dell'art. 12, commi 8 e 2, del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184.

Ricorrente: –

contro

Amministrazione resistente: Vigili del Fuoco di – Comando provinciale

FATTO

I signori e, condomini di uno stabile sito in alla Via, a seguito della decisione dell'assemblea condominiale di procedere alla messa a norma ed in sicurezza dell'autorimessa ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi, venivano a conoscenza della irregolarità dei lavori effettuati nella rimessa.

Tenuto conto che sino alla data del 21 febbraio 2019 il certificato di prevenzione di che trattasi non risultava rilasciato dai competenti uffici, in pari data gli odierni ricorrenti hanno chiesto di poter accedere ai documenti concernenti i lavori effettuati nel predetto condominio nonché alla relazione finale sottoscritta da professionista iscritto nell'elenco degli specialisti antincendio.

Parte resistente non ha dato riscontro alla domanda di accesso nei trenta giorni successivi; contro il silenzio rigetto formatosi i ricorrenti hanno pertanto adito la Commissione in termini.

Il comando provinciale dei Vigili del Fuoco ha depositato nota in data 26 aprile con la quale fa presente che *“la documentazione non è esigibile da parte di questo Ufficio in quanto trattenuta dall’Autorità Giudiziaria”*. Nella seduta plenaria dello scorso 6 maggio la Commissione ha chiesto chiarimenti all'amministrazione resistente circa le ragioni della non “esigibilità” manifestata nella nota del 26 aprile u.s., con particolare riferimento alle ragioni di tale trattenimento da parte dell'autorità giudiziaria, interrompendo i termini della decisione. Con nota del 5 giugno parte resistente ha dato seguito all'incombente istruttorio.

DIRITTO

La Commissione, prende atto della nota di chiarimenti di parte resistente di cui alle premesse in fatto, nella quale si rileva che rispetto ai documenti domandati è in corso un procedimento penale nella fase delle indagini preliminari. Tale circostanza, tuttavia e di per sé, non costituisce motivo di preclusione assoluta all'accesso.

Ed invero i ricorrenti sono certamente titolari di un interesse diretto, concreto ed attuale all'accesso richiesto.

La Commissione, come detto, prende atto della dichiarazione della amministrazione resistente secondo la quale vi sarebbero indagini in corso in merito alla fattispecie descritta in fatto.

Tuttavia, secondo l'orientamento ormai costante di questa Commissione in linea con la recente giurisprudenza del TAR l'accesso non è per ciò stesso precluso dalla pendenza delle indagini da parte della Procura ma spetta alla amministrazione adita richiedere alla Procura procedente il nulla osta all'accesso e, qualora i documenti richiesti siano stati sequestrati, richiedere altresì l'estrazione di copia dei medesimi.

Sulla base delle suesposte considerazioni la Commissione sospende la decisione invitando la amministrazione adita a richiedere alla Procura competente il nulla osta all'accesso richiesto.

Nelle more del predetto incombente istruttorio i termini di legge rimangono interrotti.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi sospende la decisione invitando la amministrazione resistente ad adempiere all'incombente istruttorio di cui in motivazione, nelle cui more i termini di legge rimangono interrotti.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto Zooprofilattico

FATTO

Il Sig., in proprio e nella qualità di dipendente a tempo indeterminato dell'Istituto resistente, riferisce di aver presentato all'amministrazione resistente in data 4 maggio 2019 istanza di accesso alla nota prot. del 29 aprile 2019 posta a fondamento dell'ordine di servizio con il quale veniva disposto il trasferimento dell'esponente, specificando che, in caso di esigenze di riservatezza di terze persone, non era interessato a conoscere i relativi nominativi.

Parte resistente concedeva l'accesso alla predetta nota ma con alcune parti oscurate, riferite non solo ai nominativi ma anche ad alcune parti contenutistiche della nota. Contro tale diniego parziale il ha adito in termini la Commissione. Parte resistente ha depositato memoria difensiva chiarendo le ragioni del parziale oscuramento, da rinvenirsi nella tutela di dati riferiti alla salute di altri dipendenti dell'Istituto.

DIRITTO

Con riferimento al ricorso presentato dal Sig. la Commissione osserva quanto segue.

Tenuto conto di quanto dedotto da parte resistente nella memoria difensiva di cui alle premesse in fatto, il ricorso non merita accoglimento, atteso che le parti oscurate fanno riferimento a dati attinenti allo stato di salute di terze persone per i quali il bilanciamento tra accesso e riservatezza, da effettuarsi in base all'art. 60 del d.lgs. n. 196/2003 e che contempla la prevalenza del diritto di accesso in caso di diritti di pari rango tra quello sottostante l'istanza di accesso e quello alla tutela della riservatezza *sub specie* di dati sanitari, nel caso che occupa determina la prevalenza del secondo.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo respinge.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comando Compagnia Carabinieri di

FATTO

Il Sig., in proprio, già brigadiere dei carabinieri ed oggi in pensione per riforma, riferisce di aver presentato in data 7 maggio 2019 istanza di accesso ai seguenti documenti: “Copia della lettera di richiesta del materiale di protezione del sottoscritto esercizio finanziario anno 2006 cui tratta foglio di codesta Compagnia, e qualora risulti distrutto *“copia del verbale di distruzione; specchio di assegnazione del materiale di protezione relativo all’esercizio finanziario 2006 comprendente tutti i militari del Comando provinciale CC di, e qualora risulti distrutto copia del verbale di distruzione e comunque poiché potrebbe esserci stata una reiterazione della documentazione si fa presente che copia dello specchio delle assegnazioni si trova presso il suddetto Comando provinciale, Reparto Operativo, Compagnia CC di e Compagnia CC di, Stazione CC di e Motovedetta in cui sono elencati n. militari del Comando Provinciale CC di*; Lettera/ datata diretta Regione in riferimento al prot./ datatoe per conoscenza al Comando Provinciale CC di,/ datato inerente la nomina di referente del vestiario protocollo, e qualora risulti distrutto copia del verbale di distruzione; copia della scheda vestiario di assegnazione del materiale mai consegnato al sottoscritto inserito nel libretto on line dell’..... e qualora la scheda fosse distrutta copia del verbale di distruzione; copia della scheda vestiario di assegnazione del materiale mai consegnato al sottoscritto inserito nel libretto on line del, e qualora la scheda fosse distrutta copia del verbale di distruzione, come comunicato da codesta Compagnia con prot./ datato; copia dell’elenco vestiario usato consegnato in data e qualora il verbale fosse distrutto copia del verbale di distruzione; copia della PEC inviata al Comandante della Compagnia CC di in data relativa alla contestazione dell’ammancio del materiale, e qualora fosse distrutta copia del verbale di distruzione”.

Il motivava la richiesta a fini difensivi, essendo stato in precedenza assegnatario del vestiario sopra descritto.

L’amministrazione con nota del 5 maggio negava l’accesso in quanto preordinato ad un controllo generalizzato dell’amministrazione.

Contro tale diniego il ha depositato ricorso alla scrivente. Parte resistente ha depositato nota difensiva con la quale fa presente di aver rilasciato tutto quanto in proprio possesso al ricorrente ad eccezione della scheda della consegna del vestiario personale avvenuta ilperché distrutta.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig., la Commissione rileva quanto segue.

Dal tenore della richiesta di accesso e dal successivo ricorso appare che la documentazione domandata afferisca ad un passaggio di consegne di vestiario in precedenza assegnato al ricorrente. Tuttavia, tenuto conto della memoria difensiva dell'amministrazione e della circostanza ivi affermata per cui quanto in possesso dell'amministrazione è stato già consegnato al ricorrente, il ricorso non merita accoglimento.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo respinge.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate – Riscossione di

FATTO

Il Sig., in proprio e nella qualità di coltivatore diretto, già a far data dal primo febbraio 2019 ha chiesto all'amministrazione resistente di poter accedere ai seguenti documenti: *“relate di notifica, dei preavvisi di iscrizione ipotecaria e delle seguenti iscrizioni di ipoteca effettuate sui miei beni dalla stessa (o sua dante causa) presso l'Agenzia delle Entrate di, servizi di pubblicità immobiliare: n°/..... pubblicata in data n°/..... pubblicata in data n°/..... pubblicata in data”*.

Parte resistente non ha dato seguito alla prima domanda di accesso, sicché l'odierno ricorrente ha reiterato l'istanza ostensiva in data 14 marzo, 23 aprile e 2 maggio, sempre senza ottenere risposta. Pertanto in data 5 giugno 2019 ha adito la Commissione contro il silenzio rigetto formatosi.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig., la Commissione osserva quanto segue.

Preliminarmente la Commissione rileva la sua tardività. Si osserva al riguardo che l'articolo 12, comma 2, D.P.R. n. 184/2006, dispone che il gravame avverso provvedimenti di diniego e/o differimento dell'accesso debba essere presentato nei trenta giorni successivi alla piena conoscenza del provvedimento impugnato o alla formazione del silenzio. Nel caso di specie il silenzio rigetto si è formato sulla prima istanza di accesso in data 3 marzo ed il termine per ricorrere è spirato in data 3 aprile 2019, mentre il ricorso reca la data del 5 giugno 2019 e dunque oltre i termini di legge concessi per la sua proposizione, e pertanto esso deve dichiararsi irricevibile a nulla valendo i successivi solleciti di cui alle premesse in fatto.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso irricevibile per tardività, ai sensi dell'art. 12, commi 8 e 2, del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate – Riscossione –

FATTO

L'Avv., in proprio, in data 19 maggio u.s. ha chiesto all'amministrazione resistente di accedere ai seguenti documenti: "Pratica iscritta al Ruolo n. del intestata alla signora e conseguente Cartella di pagamento n. sempre intestata alla signora nata a il domiciliata in Via n.,, e residente in (.....), n. C. F., nonché tutti i relativi atti di sgravio o eventuale pagamento fino alla estinzione di ogni debito fiscale dovuto per il titolo indicato".

La richiesta veniva motivata in ragione di un contenzioso con la controinteressata avente ad oggetto una richiesta risarcitoria derivante da sanzione per mancato pagamento di spese di registrazione di un decreto ingiuntivo, rispetto alla quale il ricorrente rileva la mancata produzione in giudizio della relativa documentazione nonché la circostanza per cui la avrebbe usufruito della c.d. rottamazione non avendo in sostanza corrisposto alcunché.

Parte resistente ha negato l'accesso, richiamandosi ad un precedente diniego del mese di marzo 2019 su analoga istanza del

Contro tale diniego il ha adito la Commissione.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal la Commissione osserva quanto segue.

Tenuto conto della circostanza per cui il ricorrente ritiene che la seconda istanza di accesso sia diversa da quella che ha determinato il primo diniego del marzo 2019 e che, tuttavia, la medesima non risulta allegata al ricorso, ai fini del decidere la Commissione invita parte ricorrente a depositare la prima istanza di accesso, interrompendo i termini della decisione.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, invita parte ricorrente a depositare quanto indicato in parte motiva, interrompendo i termini della decisione.

COMUNE DI

PEC:

e, p.c. -

Via

..... (.....)

OGGETTO: Richiesta d'intervento.

I Consiglieri Comunali e Capo Gruppo, Avv. e Dott.ssa, con richiesta del (che per comodità si allega), acquisita al prot. DICA del 19/06/2019, si sono rivolte alla Commissione per l'accesso, al fine di sollecitare l'Amministrazione all'osservanza del principio di trasparenza in materia di diritto d'accesso ai documenti amministrativi.

A tale proposito, si fa presente che ai sensi dell'art. 27, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241, la Commissione ha il compito di vigilare "affinché sia attuato il principio di piena conoscibilità dell'attività della pubblica amministrazione" con il rispetto dei limiti fissati dalla legge e che, ai sensi del successivo comma 6, "tutte le Amministrazioni sono tenute a comunicare alla Commissione, nel termine assegnato dalla medesima, le informazioni ed i documenti da essa richiesti, ad eccezione di quelli coperti da Segreto di Stato".

Pertanto, si invita codesta Amministrazione a voler trasmettere, entro trenta giorni, dettagliati chiarimenti.

Sig.ra

PEC:

OGGETTO: Ricorso ex art. 25 L. 241/90: c/ Comando Generale Arma dei Carabinieri.

L'istanza proposta in data 4 giugno 2019 è preordinata a sollecitare l'esercizio da parte della Commissione del potere di assicurare la corretta ottemperanza da parte dell'Amministrazione alle decisioni adottate dalla Commissione - potere riservato al giudice amministrativo.

Al riguardo si fa presente che, pur dopo una decisione favorevole al cittadino in sede di ricorso, la Commissione per l'accesso difetta di poteri ordinatori nei confronti della p.a. (ex art 25 L n 241/90), fatta salva l'eventuale possibilità del cittadino di adire il competente Giudice amministrativo, dotato di poteri coercitivi per dare attuazione concreta al diritto di accesso o di denunciare il fatto alla competente Procura della Repubblica ove sussistano gli estremi di una omissione di atti di ufficio.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Prefettura di

FATTO

Il sig. ha ricevuto un verbale di contestazione della Polizia stradale di per violazione dell'art. 142 del Codice della Strada. Con istanza, del 12 aprile 2019, inoltrata alla Commissione ed alla Prefettura di, l'accedente ha chiesto di accedere a numerosissimi documenti ed informazioni inerenti la vicenda che ha determinato la comminazione del verbale citato.

La Commissione, con decisione dell'8 maggio 2019, ha dichiarato il non luogo a provvedere, per avere il ricorrente trasmesso alla Commissione l'istanza di accesso, senza lasciare decorrere il termine di trenta giorni previsto dalla legge.

Avverso detta decisione il ricorrente ha presentato un reclamo, ricevuto il 13.06.2019, alla Commissione ed alla Prefettura resistente, informando di avere inoltrato la prima richiesta ostensiva nel marzo del 2018 e che l'amministrazione resistente avrebbe negato il chiesto accesso in data 8.05.2019, documenti non allegati al ricorso.

DIRITTO

Avverso le decisioni di questa Commissione unico rimedio attivabile innanzi la Commissione stessa è il ricorso per revocazione per errore di fatto di cui all'art. 395 c.p.c. che così corre: "Le sentenze pronunciate in grado d'appello o in un unico grado, possono essere impugnate per revocazione se la sentenza è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa. Vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare". Nel caso in esame, il ricorrente non ha prospettato alcun errore di fatto in cui sarebbe incorsa la Commissione.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile.

.....

PEC:

.....

PEC:

.....

PEC:

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Federazione Italiana– Procura Federale; – Procura federale

FATTO

Il Dott., in proprio e nella qualità di legale rappresentante della, espone quanto segue.

La ricorrente, in data non precisata, riceveva da parte della Procura federale della richiesta di documentazione contabile ed amministrativa con riferimento ad un procedimento verosimilmente sanzionatorio aperto a carico dell'ente ricorrente.

Successivamente la medesima Procura comunicava la necessità manifestata dal Collegio dei revisori dei conti, nell'ambito del predetto procedimento, di acquisire i bilanci della ricorrente. A seguito di tali accadimenti, nessuna altra comunicazione faceva seguito con le parti resistenti. Di conseguenza, in data 24 maggio u.s. la formulava richiesta di informazioni, preordinata all'ottenimento della conferma dell'archiviazione del procedimento in questione e, contestualmente, formulava istanza di accesso ai documenti tutti contenuti nel relativo fascicolo, comprensivi del carteggio intercorso tra le procure resistenti.

Con propria nota la procura federale del manifestava il nulla osta all'accesso richiesto dalla ricorrente, ferme restando le valutazioni della Procura federale della la quale, tuttavia, con propria nota, da una parte confermava l'avvenuta archiviazione del procedimento e, dall'altra, negava l'accesso sulla scorta di tre ordini di motivi.

In primo luogo, richiamando un parere reso in fattispecie consimile dal proprio Ufficio legale, rileva che i documenti del procedimento non sono documenti amministrativi; secondo poi osserva che i procedimenti disciplinari, siccome riservati all'autodichia dell'ordinamento, non costituirebbero

espressione dell'esercizio di funzioni pubblicistiche e quindi i relativi atti per tale ragione non sarebbero soggetti alla legge n. 241/1990. Da ultimo, non vi sarebbe interesse ad accedere in quanto il procedimento sottostante è stato archiviato.

Contro tale diniego la ha adito in termini la commissione. Nella seduta plenaria dello scorso 6 giugno la Commissione, ha invitato la Procura Federale della a produrre copia del parere legale richiamato nel diniego, siccome rilevante ai fini del decidere. Parte resistente ha assolto l'incombente mentre il ricorrente ha depositato memoria integrativa al ricorso insistendo per il suo accoglimento.

DIRITTO

La Commissione, tenuto conto che l'incombente istruttorio richiesto a parte resistente è stato assolto nell'imminenza dell'odierna seduta plenaria e considerata la complessità delle questioni sviluppate nel parere legale, rinvia l'esame del merito della fattispecie al prossimo plenum, interrompendo i termini della decisione.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi sospende la decisione per gli approfondimenti istruttori di cui in motivazione, nelle more i termini di legge rimangono interrotti.